



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

Prot. n. (vedi intestazione digitale)

Class. 34.43.01 / fasc. SS-PNRR (GIADA) 8.377.1

Allegati: 3

All Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
Direzione Generale Valutazioni ambientali
Divisione V – Procedure di valutazione VIA e VAS
[ID_VIP 9932]
(va@pec.mite.gov.it)

All Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
Commissione Tecnica PNRR-PNIEC
[ID_VIP 9932]
(compniec@pec.mite.gov.it)

Alla Regione Autonoma della Sardegna
Direzione generale della difesa dell'ambiente
Servizio valutazioni impatti e incidenze ambientali (VIA)
(difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it)

Oggetto:

[ID_VIP: 9932] **PROVINCIA DI SASSARI (comuni di Ploaghe e Codrongianos) - Progetto per la realizzazione di un impianto agro-fotovoltaico, per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile abbinata ad attività zootecniche e ad un impianto di accumulo integrato, per una potenza nominale AC di 51,520 MW, alla tensione rete di 36 kV, e delle relative opere di connessione alla RTN – Progetto Definitivo.**

Procedura riferita al Decreto legislativo n. 152 del 2006 – VIA (art. 23 – PNIEC)

Proponente: Atlas Solar 3 S.r.l.

Parere tecnico istruttorio della Soprintendenza speciale per il PNRR.

e. p. c.

All Ufficio di Gabinetto
del Ministro della cultura
(udcm@pec.cultura.gov.it)

e. p. c.

Alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio
per le province di Sassari e Nuoro
(sabap-ss@pec.cultura.gov.it)

e. p. c.

Alla U.O. DGABAP - Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico
della Soprintendenza speciale per il PNRR



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di S. Michele 22, 00153 Roma - Tel. 06-6723.4401
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante *“Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998.

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante *“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”* (pubblicato in G.U.R.I., Serie Generale, n. 51 del 01/03/2021, e convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55), il quale, ai sensi del quale art. 6, comma 1, ha disposto che questo Dicastero sia ridenominato *“Ministero della cultura”*.

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante *“Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n.137”*.

VISTO il d.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169, recante *“Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”*.

VISTO il DM-MiBACT 28 gennaio 2020, n. 21, recante *“Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”*.

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante *“Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”* e, in modo particolare, il Capo V, art. 29, con il quale è istituita la Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito *“Soprintendenza speciale per il PNRR”*) e sono altresì definite le funzioni e gli ambiti di competenza della stessa.

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 4, comma 2-*bis*, del D.P.C.M. n. 169 del 2019, come modificato dall’art. 1, comma 1, lett. d, punto 2, lett. b, del D.P.C.M. n. 123 del 2021, la Soprintendenza speciale per il PNRR, fino al 31 dicembre 2026, opera presso il Ministero della cultura quale ufficio di livello dirigenziale generale straordinario per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

VISTO l’art. 36, comma 2-*ter*, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 (G.U.R.I. n. 150 del 29/06/2022), recante *“Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”*, secondo cui *“La Soprintendenza speciale per il PNRR, di cui all’articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, esercita le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici anche nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC) sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) in sede statale oppure rientrano nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero della cultura. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai procedimenti pendenti”*.

CONSIDERATO, pertanto, che la competenza del Ministero della cultura sul progetto di cui trattasi, a decorrere dal 30 giugno 2022, è trasferita dalla Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio alla Soprintendenza speciale per il PNRR.

VISTO il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante *“Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.

CONSIDERATO che, a seguito delle modifiche introdotte dal decreto-legge n. 77 del 2021 (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108) all’art. 25 del D.Lgs. n. 152 del 2006, con il nuovo comma 2-*quinquies*, *“il concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura [in sede di sottoscrizione del provvedimento di VIA] comprende l’autorizzazione di cui all’articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ove gli elaborati progettuali siano sviluppati a un livello che consenta la compiuta redazione della relazione paesaggistica”*, dovendosi qui intendere esteso il riferimento al *“competente direttore generale del Ministero della cultura”* all’intervenuto competente Direttore Generale della Soprintendenza speciale per il PNRR, come sopra indicato dal citato art. 36, comma 2-*ter*, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79.

VISTO il d.P.C.M. 1° luglio 2022, con il quale è stato conferito, ai sensi dell’art. 19, co. 4, del D.Lgs. n. 165 del 2001,

MA

l'incarico di direzione di livello generale della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio al Direttore Generale dott. Luigi La Rocca, registrato dalla Corte dei conti al numero 1870 del 14/07/2022.

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 29, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, le funzioni di direttore della Soprintendenza speciale per il PNRR sono svolte dal Direttore Generale della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero della cultura.

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri", per il quale articolo 4, comma 1, il Ministero della transizione ecologica assume la denominazione di "Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica".

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale".

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108), in particolare l'art. 25, *Determinazione dell'autorità competente in materia di VIA e preavviso di rigetto*, con il quale co. 1, lett. b), è apportata, tra l'altro, la seguente modifica all'art. 6 del D.Lgs. n. 152 del 2006: "... 2) dopo il comma 10, è inserito il seguente: "10-bis. Ai procedimenti di cui ai commi 6, 7 e 9 del presente articolo, nonché all'articolo 28, non si applica quanto previsto dall'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241".

VISTO il Decreto interministeriale 24 dicembre 2015 (n. 308 di Registrazione del MATTM) sottoscritto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, recante "Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di Valutazione Ambientale di competenza statale".

VISTO l'allora vigente decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in particolare l'art. 25, rubricato "Verifica preventiva dell'interesse archeologico".

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2022, recante "Approvazione delle linee guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati".

VISTA la Circolare n. 53 del 22/12/2022 della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio, recante "Verifica preventiva dell'interesse archeologico. Aggiornamenti normativi e procedurali e indicazioni tecniche".

CONSIDERATO che il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, con l'art. 19, comma 2, lett. b), ha soppresso la disposizione di cui alla lett. g-ter del comma 1 dell'art. 23 del D.Lgs. n. 152 del 2006. Nel merito del procedimento di verifica preventiva dell'interesse archeologico si deve, altresì, evidenziare che l'art. 19, comma 2, lett. c), del medesimo decreto-legge ha introdotto all'art. 25 del D.Lgs. n. 152 del 2006 la seguente disposizione che attiene alla sola fase del procedimento di VIA: "2-sexies. In ogni caso l'adozione del parere e del provvedimento di VIA non è subordinata alla conclusione delle attività di verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 o all'esecuzione dei saggi archeologici preventivi prevista dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42", di fatto confermando l'assoggettamento del progetto di cui trattasi alla medesima procedura di verifica preventiva, tuttavia nei limiti indicati dalla stessa norma sopra richiamata come attinenti al solo presente procedimento di VIA di competenza statale.

VISTA la Circolare n. 3 del 19/04/2023 della Soprintendenza speciale per il PNRR, recante "Decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 – Competenze in materia di verifica preventiva dell'interesse archeologico (VPIA). Chiarimenti".

VISTA la Circolare n. 24 del 15/05/2023 della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio e della Soprintendenza speciale per il PNRR, recante "Decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (ONC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune", convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41: aggiornamenti normativi e procedurali in materia di verifica preventiva dell'interesse archeologico (VPIA)".

VISTO il vigente decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, in particolare l'art. 41, comma 4, e l'Allegato I-8, fatto salvo quanto stabilito all'art. 226, comma 2, del medesimo decreto legislativo.

CONSIDERATO che in merito alla predetta procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico, visto anche l'art. 226, co. 5, del D.Lgs. n. 36 del 2023 ("Ogni richiamo in disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o al codice dei contratti pubblici vigente alla data di entrata in vigore del codice, si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del codice o, in mancanza, ai principi desumibili dal codice stesso") e l'abrogazione del D.Lgs. n. 50 del 2016 a far data dal 1° luglio 2023, essa è attualmente prevista

dall'art. 41, co. 4, del D.Lgs. n. 36 del 2023 e si svolge secondo la procedura ivi dettata dall'Allegato I.8.

VISTA la Circolare DGABAP n. 32 del 12/07/2023 della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio e della Soprintendenza speciale per il PNRR, recante *"Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici"*.

VISTA la Circolare n. 42 del 28/11/2023 della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio e della Soprintendenza speciale per il PNRR, recante *"Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici": applicabilità della procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico nei settori speciali (Libro III). Chiarimenti normativi"*.

VISTA la Circolare n. 9 del 28/03/2024 della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio e dell'Istituto Centrale per l'Archeologia, recante *"Geoportale Nazionale per l'Archeologia: conferimento dei dati delle indagini archeologiche ai fini della pubblicazione nel GNA e interoperabilità fra sistemi ministeriali"*.

CONSIDERATE la Circolare Interna n. 1 del 16/03/2022 della Soprintendenza speciale per il PNRR e gli Ordini di Servizio n. 1 del 30/09/2021 e n. 2 del 15/12/2021 del Direttore Generale ABAP e del Soprintendente speciale per il PNRR (con la conseguente Comunicazione di servizio per le relative modalità attuative di cui alla nota prot. DGABAP n. 547 del 10/01/2022 del Direttore Generale ABAP e del Soprintendenze speciale per il PNRR), nonché le Comunicazioni di Servizio prot. SSPNRR n. 392 dell'11/03/2022 e DGABAP n. 24995 del 04/07/2022 del Direttore Generale ABAP e del Soprintendente speciale per il PNRR.

CONSIDERATA la nota della Soprintendenza speciale per il PNRR prot. n. 26028 del 07/11/2023, recante *"Attività della Soprintendenza speciale per il PNRR. Gestione flusso documentale in entrata. Indicazioni operative in merito alla trasmissione via pec e peo delle pratiche"*.

CONSIDERATO che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna con Deliberazione n. 36/7 del 05/09/2006 (pubblicata sul BURAS n. 30 dell'8/09/2006) ha approvato in via definitiva, ai sensi dell'allora vigente articolo 143 del D.Lgs. 42/2004, il Piano paesaggistico regionale – Primo ambito omogeneo e le relative Norme Tecniche di Attuazione e che il Presidente della Regione Autonoma della Sardegna, in ottemperanza alla suddetta Deliberazione del 05/09/2006, ha emanato il decreto n. 82 del 07/09/2006 (pubblicato sul BURAS n. 30 dell'8/09/2006) con il quale si è stabilita la pubblicazione del Piano paesaggistico regionale – Primo ambito omogeneo ai fini della sua entrata in vigore.

VISTE le "Linee Guida in materia di impianti agrivoltaici", pubblicate il 27 giugno 2022 e redatte da un gruppo di lavoro coordinato dal Ministero della transizione ecologica – Dipartimento per l'energia e composto da CREA, GSE, ENEA e RSE.

CONSIDERATO che **Atlas Solar 3 S.r.l.**, con nota firmata digitalmente il 09/06/2023, ha presentato istanza anche al Ministero della cultura, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 152 del 2006, di avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale per il **Progetto per la realizzazione di un impianto agro-fotovoltaico, per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile abbinata ad attività zootecniche e ad un impianto di accumulo integrato, per una potenza nominale AC di 51,520 MW, alla tensione rete di 36 kV, e delle relative opere di connessione alla RTN – Progetto Definitivo**, localizzato nei comuni di Ploaghe e Codrongianos, nella provincia di Sassari.

CONSIDERATO che l'intervento in progetto consiste nella realizzazione di un nuovo impianto industriale per la produzione di energia elettrica da fonte solare di tipo agrivoltaico, abbinato ad attività zootecnica e ad un impianto di accumulo integrato (storage), sito nel Comune di Ploaghe (SS) per una potenza nominale in A.C. di 51520 kW, alla tensione rete di 36 kV, e delle relative opere di connessione ricadenti anche nel comune di Codrongianos (SS). L'area coinvolta ha un'estensione di circa 48 ha ed è classificata come zona agricola. L'impianto sarà costituito da moduli fotovoltaici bifacciali, montati su strutture di tipo fisso e infisse nel terreno con i pannelli ad altezza minima di 1.35 m. L'energia prodotta verrà immessa nella RTN, attraverso elettrodotto interrato realizzato su strade esistenti che attraversa i territori di Ploaghe (SS) e Codrongianos (SS), per poi collegarsi all'impianto di accumulo integrato ubicato nel comune di Ploaghe (SS) e poi raggiungere l'ampliamento della sottostazione esistente di Terna s.p.a e quindi raggiungere la stessa sottostazione di Terna s.p.a. esistente nel Comune di Codrongianos (SS). Gli interventi in progetto prevedono la realizzazione di un impianto agrivoltaico (estensione complessiva dell'area di circa mq 643.250; estensione complessiva dell'intervento di circa mq 478.600), localizzato in località "Ispinele" e "Su Lattarigosu" nel Comune di Ploaghe, a Est dell'abitato e a Sud della Strada Statale 672 "Sassari-Tempio". Dal punto di vista morfologico, l'area di inserimento dell'impianto presenta un'orografia collinare ed un'altitudine media di circa

400 m s.l.m. L'area interessata dal progetto ha la connotazione tipica del paesaggio agrario e risulta destinata a pascolo degli animali e alla produzione di fieno polifita per l'alimentazione degli stessi. L'areale interessato dall'impianto ricade esternamente agli ambiti di paesaggio costieri individuati dal Piano Paesaggistico Regionale. Per quel che concerne l'assetto ambientale del P.P.R., le aree di progetto rientrano tra le componenti di paesaggio qualificate come "aree ad utilizzazione agro-forestale" ("colture erbacee specializzate"), di cui agli articoli 28, 29 e 30 delle N.T.A. L'area interessata dalla realizzazione dell'impianto agro-fotovoltaico è situata nella parte Nord Occidentale della Sardegna, nella regione storica del Sassarese, all'interno del "Complesso delle bonifiche del sassarese", uno dei "Complessi territoriali con valenza storico culturale" individuati nel P.P.R.: "Sono riconosciuti caratteristici del complesso: l'area di bonifica; l'appoderamento; le infrastrutture viarie storiche; le architetture civili e religiose, i fabbricati agricoli". L'impianto si collocherebbe, più precisamente, nella parte ovest della Provincia di Sassari, nell'agro del territorio comunale di Ploaghe, in loc. "Ispinele" e "Su Lattarigosu", a circa 1,5 km a est dal centro abitato e a sud della SS 672 "Sassari Tempio" che transita a circa 300 m. Sono presenti diversi altri centri abitati nelle aree prossime all'impianto: a sud-est, alla distanza di oltre 5 km dall'impianto, il centro abitato di Ardara; a circa 8 km a ovest del campo i centri di Florinas e Codrongianos mentre in direzione nord-est il centro abitato di Chiaramonti. Il comune di Ploaghe sorge a oltre 400 m di altitudine s.l.m. sulle pendici di un vulcano spento, il monte San Matteo, in un paesaggio prevalentemente collinare, costituito da antichi vulcani spenti che connotano la zona e che hanno dato vita a suggestive muraglie naturali, che sembrano cingere e delimitare i territori del paese, caratterizzato da uno scenario di alture calcaree e basaltiche, e valli terrazzate formate dall'erosione dei torrenti. L'assetto del territorio sull'area vasta di progetto si presenta principalmente come agro-pastorale omogeneo con un susseguirsi di elementi fisico-strutturali, vegetazionali, naturalistici e storico-culturali con distribuzione uniforme, caratterizzato da insediamenti sparsi, composti da nuclei abitativi, case isolate e edifici produttivi, che si integrano armoniosamente con gli elementi naturali e morfologici. Le unità abitative rurali, spesso realizzate in pietra, si inseriscono armoniosamente nel paesaggio e conservano per lo più intatta la tipica configurazione architettonica tradizionale. L'area di progetto è raggiungibile attraverso la strada comunale denominata "Castru-Alvadu-Muros" collegata direttamente ad essa. L'importanza paesaggistica e culturale del luogo è testimoniata dalla presenza di numerose e significative emergenze archeologiche e architettoniche, sia nell'area circostante che all'interno della stessa area di progetto, che coprono un ampio arco temporale, dalla preistoria ai giorni nostri. Tra le principali emergenze presenti si possono citare numerosi nuraghi, domus de Janas, tracciati viari e insediamenti di epoca romana, chiese romaniche e resti di villaggi medievali, che connotano e definiscono un paesaggio storico-culturale sul quale si esplica e si riconosce ancora oggi il complesso sistema di relazioni spaziali e funzionali tra i siti delle diverse epoche storiche. Dal punto di vista morfologico l'impianto si estenderebbe intorno a due rilievi collinari, in un'area che risulta in parte pianeggiante e in parte moderatamente acclive, sviluppandosi tra le quote 360 e 430 m s.l.m. Il sito di impianto ha la connotazione tipica del paesaggio agropastorale, ricco di corsi d'acqua e sorgenti, anche di acque minerali, con appoderamenti delimitati da muri a secco, e risulta adibito al pascolo e alla produzione del fieno, con vegetazione prevalentemente bassa con siepi e arbusti della macchia mediterranea e diverse piante di sughera. All'interno dell'area sono presenti alcuni edifici pertinenti ad un'azienda agricola, con recinti e ovili in pietra a secco, e in particolare si riscontra che risulterebbero circoscritti su tutti i fronti dai nuovi impianti.

CONSIDERATO che la **Direzione Generale Valutazioni ambientali del Ministero della transizione ecologica**, con nota prot. n. n. m_amte.MASE.RU.U.0107255 del 03/07/2023, ha comunicato "... *la procedibilità dell'istanza ...* " di VIA e la pubblicazione sul portale per le Valutazioni e le autorizzazioni ambientali della documentazione di progetto, del SIA, comprensivo dei relativi allegati, della Sintesi Non Tecnica e dell'avviso al pubblico.

CONSIDERATO che, a seguito della dichiarazione di procedibilità dell'istanza di VIA a cura dell'autorità competente, sono stati prodotti o acquisiti i seguenti atti istruttori e di valutazione sul progetto di cui trattasi, che si intendono integralmente ripresi nel presente parere tecnico istruttorio, facendone parte integrante i pareri ed i contributi istruttori del Ministero della cultura:

- a) **Regione Autonoma della Sardegna – Direzione generale della difesa dell'ambiente** nota prot. n. 20091 del 04/07/2023, con la quale è stato dichiarato all'autorità competente il concorrente interesse nel procedimento di VIA di competenza statale, ai sensi dell'art. 8, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 152 del 2006;
- b) **Soprintendenza speciale per il PNRR** nota prot. n. 13465 del 05/07/2023, con la quale è stato chiesto il parere endoprocedimentale alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente (anche con riguardo a quanto previsto dall'art. 25, comma 2-quinquies, del D.Lgs. n. 152 del 2006, in merito all'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del D.Lgs. n. 42 del 2004, evidenziando le

modifiche apportate dal decreto-legge n. 13 del 2023 e le modalità di interlocuzioni con il Proponente in merito al diverso e distinto procedimento di verifica preventiva dell'interesse archeologico), come anche i contributi istruttori della U.O. DG-ABAP-Servizio II, *Scavi e tutela del patrimonio archeologico*, e della U.O. DGABAP-Servizio III, *Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico*, della Soprintendenza speciale per il PNRR, comunicando, altresì, che "... il progetto di cui trattasi adotta una soluzione di connessione alla RTN che si pone nelle immediate vicinanze del bene culturale denominato Chiesa di S. Antonio Abate di Salvenor, oggetto di dichiarazione per il suo interesse culturale ai sensi degli articoli 10-12 del D.Lgs. n. 42 del 2004 con il DCR n. 44 del 29/06/2022, e del relativo villaggio ...", come anche che "... il Proponente, in allegato all'istanza di VIA, ha prodotto copia della PEC del 25/05/2023 inoltrata a codesta Soprintendenza ABAP di Sassari (Allegato n. 3), con la quale è stato chiesto "di attivare la verifica archeologica preventiva" ...". Con l'occasione sono stati trasmessi alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente e alla Regione Autonoma della Sardegna i "Dati GIS" inoltrati dal Proponente;

- c) **Regione Autonoma della Sardegna – Direzione generale della difesa dell'ambiente** nota prot. n. 23416 del 02/08/2023, con la quale sono state trasmesse al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica le osservazioni regionali, con allegati i pareri istruttori regionali acquisiti. Tra i pareri istruttori regionali, la Direzione Generale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale – Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale e del CFVA di Sassari, con nota prot. n. 52407 del 26/07/2023, ha dovuto, tra l'altro, osservare che "... Al fine di proteggere l'impianto da incendi di vegetazione e per prevenire pericoli di incendio boschivo provocabili dallo stesso agrivoltaico, si ritiene necessario realizzare delle fasce parafulco di larghezza paria 10 m lungo il perimetro dell'area interessata dall'impianto, in analogia a quanto previsto dalle Prescrizioni Regionali AIB per fabbricati rurali e depositi di materiale infiammabile. Si osserva inoltre che trattandosi di impianti generanti corrente in tensione ogni eventuale incendio che dovesse svilupparsi all'esterno e/o all'interno dovrà essere considerato di interfaccia al pari di un impianto industriale restringendo le possibilità di intervento esclusivamente agli Enti abilitati allo spegnimento di incendi in area industriale (VVFF). Per effetto di tale considerazione, l'impianto, una volta realizzato, dovrà essere inserito nella pianificazione comunale antincendio come area di interfaccia. Nelle aree interessate dagli interventi si rileva la presenza di piante di sughera per il cui abbattimento è necessaria l'autorizzazione/parere di questo Servizio nei riguardi L.R. 4/94. Per questo motivo nel caso sia necessario l'abbattimento delle stesse, si chiede un elaborato riportante il numero di piante con descrizione fotografica, indicando le misure che verranno adottate per compensare il taglio. Considerata l'entità dell'intervento, nel caso sia necessaria la sottrazione di aree boscate in misura superiore a 2.000 mq della cui presenza non è possibile un accertamento sulla base degli atti progettuali presentati a causa della vastità dell'intervento, si renderà obbligatorio un rimboschimento compensativo in applicazione della D.G.R. 11/21 del 11.03.2020. Nel caso in cui i lavori dovessero essere eseguiti nel periodo di "elevato pericolo di incendio boschivo", dovranno essere rispettate le vigenti Prescrizioni Regionali Antincendi in materia di utilizzo di attrezzi ed apparecchiature in grado di produrre scintille ...". L' Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Sardegna – ARPAS, con nota prot. n. 28596 del 01/08/2023, osserva, tra l'altro, che "... 3. OSSERVAZIONI [-] 3.1. Ubicazione del progetto ed idoneità delle aree [-] Considerando che l'impianto ricade prevalentemente in area agricola classificata dal PUC come zona agricola di importanza primaria (E2), si rileva che la superficie totale di copertura dei pannelli fotovoltaici e le fondazioni delle strutture in progetto, riducono la superficie di suolo, da destinare alle attività agricole, e pertanto si suggerisce la valutazione di aree maggiormente idonee alla realizzazione dell'impianto oppure di rivedere la superficie investita dall'impianto fotovoltaico ...";
- d) **Regione Autonoma della Sardegna – Direzione generale della difesa dell'ambiente** nota prot. n. 24749 del 22/08/2023, con la quale sono state trasmesse al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica le osservazioni regionali, con allegate le osservazioni rese dalla Direzione Generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia – Servizio tutela del paesaggio Sardegna settentrionale Nord-Ovest, con nota prot. n. 37149 del 02/08/2023, rilevando che "... Sulla base di quanto comunicato dal Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale e del C.F.V.A. di Sassari con nota prot. n. 52407 del 26.07.2023 (ns. prot. n. 32644 del 26.07.2023), si evidenzia quanto segue: "Nelle aree interessate dagli interventi si rileva la presenza di piante di sughera per il cui abbattimento è necessaria l'autorizzazione/parere di questo Servizio nei riguardi L.R. 4/94. Per questo motivo nel caso sia necessario l'abbattimento delle stesse, si chiede un elaborato riportante il numero di piante con descrizione fotografica,

indicando le misure che verranno adottate per compensare il taglio. Considerata l'entità dell'intervento, nel caso sia necessaria la sottrazione di aree boscate in misura superiore a 2.000 mq della cui presenza non è possibile un accertamento sulla base degli atti progettuali presentati a causa della vastità dell'intervento, si renderà obbligatorio un rimboschimento compensativo in applicazione della D.G.R. 11/21 del 11.03.2020". Sono fatte salve le ulteriori verifiche in capo al suddetto Ente in merito all'eventuale presenza di aree assimilabili a bosco ex art.142, comma 1, lettera g), del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii., conseguenti all'esame della documentazione richiesta ... Per quanto attiene alle opere di mitigazione, si evidenzia che, al fine di schermare il più possibile l'impatto visivo delle strutture fotovoltaiche, appare auspicabile la realizzazione - lungo l'intero perimetro delle aree di impianto - di una fascia verde più ampia e folta di quella prevista negli elaborati progettuali (costituita da una siepe di mirto larga 3 m) che preveda l'abbinamento di più filari sfalsati di essenze arbustive e arboree autoctone, atte a raggiungere un'altezza adeguata, in tutti i tratti perimetrali dell'area dell'impianto, in considerazione di quella massima raggiunta dalle strutture fotovoltaiche in progetto (2.498 m, cfr. "Tav_RP_RelazionePaesaggistica", fig. 6-3, pag. 80). Alla luce di quanto suddetto, a fronte del notevole sacrificio imposto al territorio in esame dal punto di vista ambientale e paesaggistico, derivante dalla notevole estensione della centrale fotovoltaica in progetto, si segnala l'opportunità di studiare, in coordinamento con l'Amministrazione comunale interessata e gli Enti pubblici locali competenti in materia di tutela agronomica, forestale e ambientale, la realizzazione di congrue opere di compensazione ambientale proporzionate all'entità dell'intervento, come indicate dall'Allegato 2 delle Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili di cui al Decreto del Ministro dello sviluppo economico 10/09/2010";

- e) **Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro** nota prot. n. 4372 del 19/03/2024 (Allegato n. 1), con la quale è stato espresso il con la quale è stato espresso il "PARERE ENDOPROCEDIMENTALE DELLA SOPRINTENDENZA ABAP DI SASSARI-NUORO [-] Per le considerazioni e le valutazioni esplicitate nelle specifiche istruttorie relative alla tutela dei beni archeologici e alla tutela dei beni paesaggistici e architettonici, si ritiene che l'area prescelta per la realizzazione delle opere non sia idonea sotto il profilo della tutela dei beni culturali e del contesto paesaggistico; pertanto questa Soprintendenza esprime parere contrario in merito alla realizzazione degli interventi previsti nel progetto presentato", che si intende qui integralmente ripreso e fatto proprio;
- f) **Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio – Servizio II, Scavi e tutela del patrimonio archeologico, quale U.O. DGABAP-Servizio II della SS-PNRR**, nota prot. interno SS-PNRR n. 10280 del 04/04/2024 (Allegato n. 2), con la quale è stato espresso il relativo contributo istruttorio, valutando che "... In riferimento all'oggetto, visto il parere della Soprintendenza territorialmente competente ed esaminata la documentazione inerente pubblicata sul sito web del MASE, per quanto di competenza, si concorda con il suddetto parere endoprocedimentale della Soprintendenza e si specifica quanto segue. Considerato che le opere in progetto si collocano a meno di cinquecento metri di distanza da beni sottoposti a tutela ai sensi del D. Lgs. 42/2004, Parte II e ricadono pertanto in un'area da ritenersi non idonea ai sensi del D. Lgs. 199/2021, art. 20, c. 8, lett. c-quater), come modificato dal DL 13/2023, art. 47, c. 1, lett. a), punto 2.1), convertito con modificazioni dalla L. 41/2023; Considerato che, sulla base della documentazione prodromica presentata dal Proponente ai sensi del D.Lgs. 50/2016, art. 25, c. 1 – ora Allegato I.8, art. 1, c. 2, del D.Lgs. 36/2023 – e delle ulteriori considerazioni avanzate dalla Soprintendenza, si ravvisa l'esistenza di un interesse archeologico nelle aree oggetto di progettazione; Si ritiene l'intervento assoggettabile alla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico prevista dai commi 7 e seguenti del già menzionato art. 1 dell'Allegato I.8 del D.Lgs. 36/2023, la cui esecuzione è comunque sospesa a fronte della rilevata non idoneità dell'area interessata dalle opere in esame nonché della valutazione complessivamente negativa del progetto per gli effetti significativi, diretti e indiretti, sul patrimonio culturale e sul paesaggio. Il progetto in argomento resta, in ogni caso, assoggettato alle disposizioni di tutela archeologica ai sensi del D.Lgs. 36/2023, All. I.8, art. 1, commi 4 e seguenti", confermandosi, pertanto, che il progetto di cui trattasi soggiace in ogni caso, anche in caso di superamento del presente parere tecnico istruttorio, alla diversa e distinta procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico nelle forme indicate dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente;
- g) **Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio – Servizio III, Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico, quale U.O. DGABAP-Servizio III della SS-PNRR**, nota prot. interno SS-PNRR n. 10459 del

05/04/2024 (Allegato n. 3), con la quale, visto il parere endoprocedimentale espresso dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente con nota del 02/04/2024, "... In riferimento al procedimento in oggetto, a riscontro della nota di codesto Ufficio prot. n. 13465 del 05/07/2023, preso atto di quanto rappresentato dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro con nota prot. n. 4372 del 19/03/2024 e a seguito di disamina del progetto sul sito del MASE, considerato che il nuovo impianto non determina ulteriori interferenze visive sui beni architettonici di interesse culturale presenti nell'area e che le principali criticità evidenziate riguardano la tutela paesaggistica e archeologica, non si rilevano aspetti di specifica competenza di questo Servizio III".

CONSIDERATO che l'area oggetto d'intervento è connotata dalla presenza di diversi siti di interesse archeologico (v. parere endoprocedimentale della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro del 19/03/2024 - Allegato n. 1), tanto da individuare per l'area interessata dall'impianto industriale di cui trattasi un rischio archeologico: "... A.1 Situazione vincolistica dell'area oggetto di intervento ... Beni culturali vincolati ai sensi della parte II del D.Lgs. 42/2004 e ss. mm. ii. [-]

Comune di Ploaghe

- Nuraghe Ena e Pruna, tutelato con D.M. 04/06/1971;
- Fontana Nuragica Frades Manos, tutelato con D.M. 26/05/1970;
- Nuraghe Curzu, tutelato con D.M. 06/09/1983 (diretto) e D.M. 30/11/1993 (indiretto)
- Nuraghe Attentu, tutelato con D.M. 26/02/1964 (diretto) e D.M. 29/02/1984 (indiretto)
- Tomba I della Necropoli Preistorica di Monte Peltusu, tutelato con D.M. 09/09/1969
- Tomba II e III della Necropoli Preistorica di Monte Peltusu, tutelato con D.M. 09/09/1969
- Tomba IV, V e VI della Necropoli Preistorica di Monte Peltusu, tutelato con D.M. 06/12/1969
- Tomba VII della Necropoli Preistorica di Monte Peltusu, tutelato con D.M. 06/12/1969

Comune di Codrongianos

- Nuraghe Palaesi, tutelato con D.M. 18/06/1965

Beni archeologici cartografati nel PPR (Repertorio del Mosaico - art. 48 delle NTA)

Comune di Ploaghe

- Nuraghe Martine (PPR ID 4152)
- Nuraghe Truvine (ID PPR 4155);
- Nuraghe Mandras (ID PPR 4158)
- Nuraghe Corvus Migosos (ID PPR 4160)
- Nuraghe Monte Iglioco (ID PPR 4159)
- Nuraghe Selvana (ID PPR 4147)
- Nuraghe Badde Tetti (ID PPR 4146)
- Nuraghe Soddu (ID PPR 4154)
- Nuraghe s.n. (ID PPR 4176)
- Nuraghe Piredu (ID PPR 4163)
- Nuraghe Figosu (ID PPR 4166)
- Mosaico, Necropoli di Punta Alzola de Monte (ID PPR 289)
- Chiesa e villaggio di San Michele di Salvenero (ID_PPR_5654)
- Chiesa di Sant'Antonio di Salvenero (ID_PPR_709/5655)
- Villaggio di Sant'Antonio di Salvenero (ID PPR 10138)
- Rinvenimento di materiali, villaggio Sa Binza Manna (ID PPR 154)
- Nuraghe Crabas (ID PPR 4161)
- Nuraghe Monte Pertusu (ID PPR 4164)

Ulteriori beni culturali presenti nel territorio

Comune di Ploaghe

- Nuraghe Crastu de Alvada (presente nel cessato catasto)
 - Insediamento nuragico Monte Sa Pala de Sos Ladros
 - Cumulo di Monte Sa Pala
 - Villa romana di Truvine
 - Tomba di giganti Coronalzu o Funtana Bajolis
 - Chiesa di Sant'Antimo di Salvenero

- Nuraghe di Funtana Bajolis

Comune di Codrongianos

- Struttura nuragica a sud di Nuraghe Palaesi

A.2 Esplicitazione degli impatti verificati o potenziali e valutazioni circa la qualità dell'intervento

In base alla Relazione Archeologica e al quadro vincolistico sopra esposto, in cui sono elencati i beni più prossimi alle aree interessate dal progetto, si rileva quanto segue:

- L'area dell'impianto, considerando il suo perimetro di ingombro, è situata ad una distanza di: 0 m dal Nuraghe Martine; 0 m dal Nuraghe Crastu de Alvada (coord.: 40.676981 N, 8.778805 E); circa 60 m dall'Insediamento nuragico Monte Sa Pala de Sos Ladros e dal Cumulo di Monte Sa Pala; 400 m circa dal Nuraghe Mandras; 470 m circa dal Nuraghe Truvine; 500 m circa dalla Villa romana di Truvine; 590 m circa dal Nuraghe Selvana; 850 m circa da Nuraghe Monte Iglioco; 1000 m circa dal Nuraghe Badde Tetti e dal Nuraghe Ena e Pruna;

- Il Nuraghe Martine è rappresentato come MOSI puntuale e quindi non è stata perimetrata la massima estensione delle emergenze archeologiche: di conseguenza anche il buffer del 100 m previsto dall'art. 49 delle NTA per i beni presenti nel Repertorio del Mosaico del PPR della RAS non è stato calcolato in maniera corretta;

- Il Nuraghe Crastu de Alvada, interno all'area di impianto, non è stato preso in considerazione nella VPIA;

- Il cavidotto è situato ad una distanza di: 65 m circa dal vincolo della Tomba I della Necropoli Preistorica di Monte Peltusu (DM 09/09/1969); 70 m circa dal Nuraghe Soddu; 100 m circa dalla chiesa di Sant'Antonio di Salvenero; 180 m circa dalla chiesa di Sant'Antimo di Salvenero; 200 m circa dalla Chiesa di San Michele di Salvenero; 270 m circa dalla chiesa di San Nicola di Salvenero; 310 m circa dalla Necropoli e Mosaico di Punta Alzola de Monte; 410 m circa dal vincolo della Tomba VII della Necropoli Preistorica di Monte Peltusu (DM 06/12/1969); 430 m circa dal vincolo del Nuraghe Attentu (diretto DM 26/02/1964); 570 m circa dal vincolo della Fontana Nuragica Frades Manos (DM 26/05/1970); 450 m circa dalla Tomba di giganti Coronazu; 720 m circa dal Nuraghe Palaesi;

- Il sistema di accumulo, non esaminato in maniera puntuale nella VPIA, dista: 560 m circa dalla Tomba di Giganti di Coronazu o Funtana Bajolis; 600 m circa dal nuraghe Funtana Bajolis; 670 m circa da Mosaico, Necropoli di Punta Alzola de Monte; 700 m circa da Nuraghe Piredu;

- Il rischio archeologico proposto non è accettabile considerando il fatto che la maggior parte delle aree ricognite risultano caratterizzate da una bassa visibilità: pertanto lo stesso va rimodulato tenendo presente che nelle aree in cui la visibilità del suolo è bassa il rischio archeologico deve essere considerato almeno medio. Questa osservazione è valida sia per l'area di impianto che per le opere di connessione.

Si deve evidenziare dunque che l'impianto e le opere di connessione dell'impianto alla RTN non rientrano all'interno delle aree idonee ai sensi dell'art. 20, c. 8, lett. c-quater del D.Lgs 199/2021, in quanto ricadenti all'interno della fascia di rispetto di 500 m dai beni culturali, come si evince da quanto sopra esplicitato ...”:

aspetto con i fotoinserti prodotti (v. *Relazione paesaggistica*, paragrafo 7.3, ove, tra l'altro, si parla nelle didascalie dei fotoinserti di un "impianto eolico in corso di autorizzazione", rappresentato con i suoi aerogeneratori, quale forse motivo di già previsto degrado paesaggistico dell'area, benché se ne rigetti l'ipotesi autorizzativa con le controdeduzioni di Atlas Solar 3 S.r.l. di cui alla nota prot. n. 011/23/AS3 dell'11/12/2023, presentata al MASE-VA), i cui punti di vista sono elaborati unicamente da una strada di percorrenza esterna all'area di impianto e non nelle valli collinari interessate (quali già riprodotte nelle foto del Proponente per la documentazione dello stato dei luoghi – v. le immagini sotto riprodotte – dai quali punti di vista, invece, si sarebbe potuto cogliere tale snaturamento inserendovi le "strutture fisse con pannelli" rappresentate nella stessa *Relazione paesaggistica* – p. 80):



Figure 6-2 strutture fisse con pannelli

(da *Relazione paesaggistica*, paragrafo 6.1 Strutture di supporto, p. 80)

CONSIDERATO che le aree interessate dal progetto di cui trattasi (pari, complessivamente, a circa 48 Ha a pannelli fotovoltaici e 64 Ha complessivi di intervento – v. *Relazione agronomica*, elaborato n. RP5, p. 1), si collocano in aree ancora pienamente utilizzate con funzione agricolo agroforestale (Zona E del PUC del Comune di Ploaghe), con campi che si distendono in maglie regolari tra i diversi rami dell'infrastrutturazione rurale segnata da muri a secco, ovvero allo stato ancora naturale (v. *Relazione paesaggistica*, paragrafo 4.1.2, pp. 26-27: "... Il paesaggio conserva tutt'ora una spiccata connotazione agropastorale, con la distribuzione lineare dei caratteristici muretti a secco, beni diffusi nel paesaggio agrario, che disegnano le aree a pascolo secondo geometrie piuttosto irregolari, specchio delle vicende legate ATLAS.RE srl PLOAGHE 26 all'evoluzione della proprietà terriera. Lo sviluppo del layout di impianto è stato condotto con particolare attenzione alla minimizzazione degli impatti su tali elementi; in particolare nessuno dei muretti presenti sarà direttamente interessato dalla posa dei moduli fotovoltaici. Il proposto progetto agrivoltaico, al fine di perseguire la tutela e la salvaguardia dei beni diffusi nel paesaggio agrario prevede una di manutenzione e ripristino, attraverso tecniche costruttive tradizionali, dei muretti a secco esistenti limitati alle parti in cattivo stato di conservazione, senza smantellamento del manufatto. Tali elementi lineari inoltre costituiscono un utile riferimento progettuale per la costituzione dei bordi dall'area d'intervento, in linea con i caratteri del paesaggio e con la tradizione costruttiva in quanto struttura ricorrenti, propri di un mosaico agricolo che interessa un territorio più ampio ..."; *Relazione agronomica*, paragrafo 6.1: "... Il sistema prevalentemente agrario dell'area, è caratterizzato da colture estensive in aree non irrigue. Accanto alle colture estensive sono presenti spazi naturali importanti in cui insistono i pascoli e i pascoli arborati che ai margini dell'area di progetto diventano aree boscate ...", p. 32):

MA



Figure 4-5 Foto da drone in evidenza i caratteristici muretti a secco

(da *Relazione paesaggistica*, elaborato n. RP, p. 26, immagine del Proponente raffigurante lo stato dei luoghi come non interessati da opere non attinenti a pratiche agricole e per questo oggetto di tutela delle previsioni e prescrizioni del Piano paesaggistico regionale. Dalla stessa immagine, con inserito l'impianto fotovoltaico in progetto - v. la figura 6-2 prima riprodotta dalla *Relazione paesaggistica* -, emergerebbe chiaramente la capacità delle strutture industriali previste di deframmentare la visione unitaria del paesaggio agricolo esistente, sostituendone le componenti ambientali individuate dal Piano paesaggistico regionale con elementi industriali incongrui)

CONSIDERATO che la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente, con il parere endoprocedimentale del 19/03/2024 – Allegato n. 1 – deve, infatti, rilevare che: “... B.2.1. Beni paesaggistici e architettonici [-] B.2.1.a. Indicazione degli elementi relativi alla compatibilità dell'intervento con il contesto paesaggistico derivanti dalle analisi del SIA (intervisibilità, etc.), con riferimento anche alla qualità architettonica, e alla compatibilità con i beni architettonici: ... - La realizzazione dell'impianto produrrebbe irreversibili alterazioni fisiche dirette sul paesaggio rurale e agropastorale, sui caratteri peculiari del luogo, sulle dinamiche ambientali, sociali ed economiche, sul sistema di relazioni fra le comunità locali e il territorio in cui vivono, lavorano e in cui si riconoscono: eliminazione di sughere e vegetazione della macchia mediterranea che caratterizzano il tradizionale pascolo arborato del contesto; alterazione di sentieri rurali; compromissione del contesto degli insediamenti rurali presenti all'interno o ai bordi dell'area di impianto, manomissione di tratti di antichi muri a secco. In particolare per quanto riguarda questi ultimi, importanti elementi di identità e marcatori del paesaggio rurale sardo che delimitano sentieri e appoderamenti, negli elaborati progettuali si asserisce che saranno salvaguardati e ripristinati laddove in stato di degrado (senza tuttavia specificare con quali modalità dovrebbe avvenire il ripristino), ma dall'analisi del progetto, in cui i tanti muri a secco presenti nell'area non sono mai rappresentati, si evince che gli stessi dovrebbero essere in alcuni tratti necessariamente rimossi e i restanti tratti potrebbero essere al più immersi tra le stringhe di pannelli o mantenuti in aderenza alle nuove recinzioni in rete metallica e agli stradelli di servizio, in tal modo occultati e sottratti al senso e alla funzione originaria, privati della valenza paesaggistica e identitaria riconosciuta nel P.P.R. agli artt. 54 e 55 delle N.T.A. per tali “Trame e manufatti del paesaggio agro-pastorale storico-culturale” quale “fattore insostituibile di identità paesaggistica e culturale”. L'impianto in progetto comporterebbe dunque profondi stravolgimenti dell'assetto rurale e paesaggistico dell'area interessata, determinerebbe la frammentazione dell'attuale omogeneità del contesto paesaggistico di pregio e del complesso sistema di relazioni spaziali e funzionali stabilitosi nei secoli tra le componenti ambientali e morfologiche dei luoghi e le dense e importanti testimonianze della frequentazione antropica ...”, con la conseguenza che con la realizzazione dell'impianto industriale di cui trattasi gli stessi “muri a secco” si troverebbero interrotti nella loro continuità dai relativi pannelli fotovoltaici, perdendo di conseguenza il loro naturale rapporto con le circostanti aree agricole per i quali erano destinati alla loro

delimitazione, avendo presnete anche che i medesimi “muri a secco” sono oggetto di tutela da parte del Piano paesaggistico regionale quali “beni identitari” ai sensi degli articoli 6, comma 5, e 9 delle relative Norme Tecniche di Attuazione (v. anche Allegato 3, Categorie di Beni Identitari, punto 2.2. *Trame e manufatti del paesaggio agropastorale storico-culturale*):



Figure 5-2 Punto di scatto n°1



Figure 5-5 Punto di scatto n°4

MA



Figure 5-6 Punto di scatto n°5



Figure 5-10 Punto di scatto n°9



Figure 5-11 Punto di scatto n°10

MA



Figure 5-1 Orto foto con indicazione dei punti di scatto

(da *Relazione paesaggistica*, elaborato n. RP, paragrafo 5, con evidenziato lo stato dei luoghi quali attività agricole o naturale e la partizioni agrarie con muretti a secco, pp. 69-74, e relativa legenda dei punti di scatto rispetto ai campi FV in ARANCIONE)

CONSIDERATO che la tradizione costruttiva dei muri a secco è oggetto della Decisione del Comitato intergovernativo dell'UNESCO n. 13.COM 10.B.10, adottata in Port Louis il 26/11/2018-01/12/2018, con la quale l'Art of dry stone walling, knowledge and techniques è iscritta nella Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity, su proposta d'iscrizione formulata anche dall'Italia.


CONSIDERATO che le opere di connessione dell'impianto industriale alla RTN si collocano in prossimità diretta con il bene architettonico Chiesa e villaggio Sant'Antonio di Salvenero (vincolato con decreto della CO.RE.PA.CU. n. 44 del 29/06/2022 – reso pubblico sul sito del Segretariato Regionale del MiC per la Sardegna – sezione “Beni dichiarati di interesse culturale” – v. il parere endoprocedimentale della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente del 19/03/2024, paragrafi A.1, A.2, B.1.1.e, B.1.2.a – Allegato n. 1 - : “... A.2 *Esplicitazione degli impatti verificati o potenziali e valutazioni circa la qualità dell'intervento [-] In base alla Relazione Archeologica e al quadro vincolistico sopra esposto, in cui sono elencati i beni più prossimi alle aree interessate dal progetto, si rileva quanto segue: ... Il cavidotto è situato ad una distanza di: 65 m circa dal vincolo della Tomba I della Necropoli Preistorica di Monte Peltusu (DM 09/09/1969); 70 m circa dal Nuraghe Soddu; 100 m circa dalla chiesa di Sant'Antonio di Salvenero; 180 m circa dalla chiesa di Sant'Antimo di Salvenero; 200 m circa dalla Chiesa di San Michele di Salvenero; 270 m circa dalla chiesa di San Nicola di Salvenero; 310 m circa dal dalla Necropoli e Mosaico di Punta Alzola de Monte; 410 m circa dal vincolo della Tomba VII della Necropoli Preistorica di Monte Peltusu (DM 06/12/1969); 430 m circa dal vincolo del Nuraghe Attentu (diretto DM 26/02/1964); 570 m circa dal vincolo della Fontana Nuragica Frades Manos (DM 26/05/1970); 450 m circa dalla Tomba di giganti Coronazu; 720 m circa dal Nuraghe Palaesi; ... B.2.1. Beni paesaggistici e architettonici [-] B.2.1.a. Indicazione degli elementi relativi alla compatibilità dell'intervento con il contesto paesaggistico derivanti dalle analisi del SIA (intervisibilità, etc.), con riferimento anche alla qualità architettonica, e alla compatibilità con i beni architettonici: ... In relazione alla Stazione Elettrica, benchè la localizzazione e l'effettiva realizzazione non risultino esattamente definite nel progetto, da alcuni elaborati sembra che la collocazione dell'ipotetico ampliamento sia prevista sul lato ovest della Stazione Terna esistente in comune di Codrongianos, a breve distanza dalla Chiesa di Sant'Antonio di Salvenero: si segnala che nel 2019, nel procedimento di VIA per il progetto di ampliamento della Stazione Terna di Codrongianos, questa Soprintendenza ha espresso parere istruttorio negativo alla localizzazione dell'ampliamento nello stesso sito in cui negli elaborati grafici di progetto è indicato, in modo vago e contraddittorio, l'arrivo del cavidotto per il collegamento alla Stazione Elettrica R.T.N., parere negativo motivato proprio dalla prossimità con il bene culturale. Per tale ragione era stata stabilita per l'ampliamento una diversa localizzazione ...”).*

CONSIDERATO che la predetta motivazione di tutela del bene culturale della chiesa di Sant'Antonio abate di Salvenero e del relativo villaggio medievale si debba estendere anche alla considerazione dello stesso bene e villaggio da parte

MA

del vigente Piano paesaggistico regionale (PPR) quali beni paesaggistici tipizzati e individuati ai sensi degli articoli 48 e 49 delle relative Norme Tecniche di Attuazione (NTA), identificati con i rispettivi codici IDBUR 709 e 10138 del *Repertorio del mosaico dei beni paesaggistici e identitari* dello stesso PPR.

RITENUTO, per quanto sopra, che l'impatto sul fattore ambientale del patrimonio culturale architettonico e paesaggistico determinato dalla localizzazione della nuova CABINA UTENTE sia, nella fase di esercizio del nuovo impianto industriale di cui trattasi, ancora non determinabile, stante il rimando ad un generico progetto di ampliamento della SE "Codrongianos" di competenza di Terna S.p.A., comunque non potendosi considerare eventuali mitigazioni vegetazionali nell'area interessata ed indicata dal Proponente, quale percorso del relativo cavidotto interrato, come un elemento sufficiente a ridurre o annullare un eventuale impatto negativo verso il bene architettonico qui individuato in diretta corrispondenza, in quanto si dovrebbe determinare la creazione di una barriera visiva vegetazionale che inficerebbe il godimento del relativo paesaggio circostante come ancora preservatosi intorno alla chiesa di Sant'Antonio abate di Salvenor e al relativo villaggio medievale:



LEGENDA

- Area impianto agrivoltaico
- Area impianto accumulo
- Cavidotto di connessione
- Stazione Elettrica Codrongianos
- Bene archeologico con definizione puntuale
- Bene archeologico con areale definito
- Vincoli Archeologici diretti ex V.I.R.
- Perimetrazioni vincoli
- Area di Rispetto 100 m ex PPR (art. 48, 49 NTA)
- Zona di rispetto archeologico ex P.U.C. Ploaghe (zona H4)
- Vincolo interesse storico artistico

(da *Carta del potenziale e dei vincoli archeologici*, elaborato n. RS2.1, particolare e legenda, con individuato – linea VIOLA – il tracciato del cavidotto di collegamento dell'impianto industriale con la CABINA UTENTI alla RTN, in prossimità del bene architettonico della chiesa di Sant'Antonio abate di Salvenor e del relativo villaggio medievale – riquadro VERDE)

MA

VISTO il decreto CO.RE.PA.CU n. 44 del 29/06/2022, recante la dichiarazione di interesse culturale, ai sensi della Parte II del D.Lgs. n. 42 del 2004, dell'immobile denominato "Chiesa di Sant'Antonio abate di Salvenor":



Ministero della Cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro



Ploaghe, chiesa di Sant'Antonio abate di Salvenor. Prospetto anteriore (foto di repertorio, *open source*)




Ploaghe, chiesa di Sant'Antonio abate di Salvenor. Prospetto posteriore (foto di repertorio, *open source*)

(da *Relazione storico descrittiva* allegata al decreto CO.RE.PA.CU n. 44 del 29/06/2022, particolare della documentazione fotografica allegata)


MA

CONSIDERATO che, al fine di programmare una corretta distribuzione degli impianti da fonti di energia rinnovabile nel territorio in esame al fine di evitare una relativa saturazione, si ritiene comunque opportuno evidenziare che il progetto di cui trattasi è prossimo a diversi impianti da fonti energetiche rinnovabili (FER) già esistenti, ma soprattutto in valutazione statale di seguito illustrati nell'immagine sottostante (con evidenziato nelle sottostanti immagine, con campi in VERDE CHIARO – ID_VIP 9932, il progetto in esame e gli altri con il corrispondente codice ID-VIP della procedura di VIA di competenza statale attribuito dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica), avendo presente quanto espresso dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente con il parere endoprocedimentale del 19/03/2024 (Allegato n. 1): “... B.2.1.b. *Indicazione degli interventi collaterali a quello in esame già programmati ed autorizzati per la stessa area, ovvero in itinere: Nell'immediato intorno delle aree d'intervento non sono attualmente presenti altri impianti fotovoltaici. In direzione a nord-ovest rispetto al campo fotovoltaico in progetto sono attualmente in esercizio soltanto due pale eoliche di piccola taglia. Sono però sottoposti a procedura di VIA altri impianti agri-fotovoltaici ed eolici di grandi dimensioni nella zona interessata dalle opere in esame: - l'impianto eolico ID_VIP 8143, denominato “Su Sassittu”, proposto dalla società “WPD ITALIA S.R.L.”, che prevede l'installazione di 18 turbine di grande taglia, di cui 2 risulterebbero interferenti con la proposta di campo fotovoltaico oggetto della presente istruttoria, da realizzarsi nei Comuni di Chiaramonti, Ploaghe e Codrongianos; - l'impianto eolico ID_VIP 10122, denominato “Chiaramonti-Ploaghe”, proposto dalla società “Marte s.r.l.” controllata da Enel Green Power S.p.A., da realizzarsi nei Comuni di Chiaramonti, Ploaghe, Codrongianos e Osilo (SS); - l'impianto agrivoltaico ID_VIP 10134, denominato “Chiaramonti PV”, proposto da “TEP RENEWABLES (CHIARAMONTI PV) SRL”, sito nel Comune di Chiaramonti (SS) e relative opere di connessione RTN da realizzarsi nei Comuni di Chiaramonti, Ploaghe, Codrongianos (SS); Nel progetto in esame non sono stati considerati nella valutazione dell'impatto cumulativo tutti i citati impianti attualmente in corso di istruttoria, i quali potrebbero ulteriormente aggravare le forti criticità sopra rilevate riguardo l'impatto sul contesto paesaggistico che presenta ancora una connotazione prevalentemente naturale e i caratteri tipici del paesaggio agrario di questa porzione di territorio, meritevoli di essere preservati.”):*



(da elaborazione della Soprintendenza speciale PNRR – vista particolare - con gli impianti fotovoltaici / agrivoltaici / eolici previsti nel più immediato intorno territoriale al progetto di cui trattasi – MASE-VA ID_VIP 9932, con relativa etichetta “ID 9932” e campi in VERDE CHIARO –, oltre quelli già esistenti e quelli attualmente in fase di VIA di competenza statale, identificati con il relativo codice di procedura ID_VIP del MASE-VA)


MA



(da elaborazione della Soprintendenza speciale PNRR – vista generale - con gli impianti fotovoltaici / agrivoltaici / eolici previsti nel più immediato intorno territoriale al progetto di cui trattasi – MASE-VA ID_VIP 9932, con relativa etichetta “ID 9932” e campi in VERDE CHIARO, entro un riguardo in ROSSO – ed attualmente in fase di VIA di competenza statale, identificati con il relativo codice di procedura ID_VIP del MASE-VA)

RITENUTO che sia in atto la trasformazione sostanziale del paesaggio agricolo esistente anche nel territorio del comune di Ploaghe e di quelli ad esso circostanti, particolarmente nell’areale di progetto ove si collocano anche una serie di beni archeologici. Si deve constatare che le numerose istanze presentate per la realizzazione di estesi impianti FER nel medesimo territorio comporta una vera e propria conversione del territorio, che da uso esclusivo agricolo (o al suo stato naturale), sta subendo una trasformazione industriale con una diffusa presenza di impianti fotovoltaici, agrofotovoltaici ed eolici per i quali è in corso l’iter di VIA ed autorizzativo, tanto da configurarsi la possibilità di una loro realizzazione senza soluzione di continuità. Si prospetta, pertanto, uno scenario che nel giro di pochi anni determinerà in primo luogo un impatto ambientale derivante dal sostanziale consumo di suolo, non escludendo anche una marginalizzazione della produzione agricola rispetto a quella energetica, anche alla luce dell’incertezza dei soggetti agricoli che se ne dovrebbero assumere l’onere di conduzione per tutta la vita utile del progetto industriale proposto. L’impatto cumulativo del progetto in esame rispetto ad altre iniziative industriali di pari tipologia non è adeguatamente e, quindi, totalmente svolta dal Proponente (v. le valutazioni ed immagini sopra riportate in merito al numero di impianti esistenti ed in fase di valutazione VIA di competenza statale, anche sulla base di quanto effettivamente considerato dal Proponente) e, pertanto, non coglie che il contesto di giacenza dei predetti beni archeologici, ma in particolare tutto il relativo paesaggio agrario – oggetto di previsioni e prescrizioni di tutela da parte del Piano paesaggistico regionale – subirebbe una sostanziale sostituzione con impianti di tipo industriale quali quello di cui trattasi (v. le immagini sopra riprodotte sullo stato dei luoghi agricoli e le trasformazioni operate dalle strutture industriali previste, comprese le necessarie mitigazioni vegetazionali proposte, che a loro volta costituiscono una ulteriore occupazione di suolo agricolo, oltre quelle per la prevenzione incendi):


MA



MIV_Mappa di intervisibilità verosimile

(da SIA, p. 98, dal quale elaborato emerge come l'impianto industriale di cui trattasi sia capace di espandere la propria significativa invasività percettiva in un ambito vasto nell'area interessata ed oggetto di previsioni e prescrizioni del Piano paesaggistico regionale e, quindi, di modificarne le componenti paesaggistiche compositive dell'ambito naturale agricolo ancora conservatosi)

MA



(da SIA, p. 100, dal quale elaborato emerge come l'impianto industriale di cui trattasi sia capace di espandere la propria significativa invasività percettiva in un ambito vasto nell'area interessata ed oggetto di previsioni e prescrizioni del Piano paesaggistico regionale e, quindi, di modificarne le componenti paesaggistiche compositive dell'ambito naturale agricolo ancora conservatosi)

CONSIDERATO che il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, all'articolo 7-bis, comma 2-quater, stabilisce che "Per la realizzazione delle opere di cui al comma 2-bis occorre privilegiare, ove possibile, l'utilizzo di superfici di strutture edificate, comprese le piattaforme petrolifere in disuso", definendosi le opere di cui al comma 2-bis quelle costituite da "... opere, ... impianti e ... infrastrutture necessari alla realizzazione dei progetti strategici per la transizione energetica del Paese inclusi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), predisposto in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999, come individuati nell'Allegato I-bis ...", quindi nel caso del progetto in esame evitando che le sue opere siano collocate in aree agricole, anche di pregio per la produzione alimentare, la cui componente naturale è oggetto di tutela da parte delle prescrizioni e previsioni del Piano paesaggistico regionale come sopra esposto.

CONSIDERATO che Atlas Solar 3 S.r.l., con la documentazione trasmessa, non ha prodotto adeguati atti che possano certificare il modo e le forme con le quali le attività progettuali agricole proposte saranno svolte (salvo citare nelle controdeduzioni dell'11/12/2023 di aver già sottoscritto da tempo atti preliminari per la costituzione del diritto di superficie di durata trentennale con i proprietari dei terreni interessati, senza specificare quindi chi e come in effetti avrà il dovere di condurle per tutto il tempo di esercizio dell'impianto industriale proposto), visto che la Società proponente non ha tra i propri scopi societari quelli della produzione agricola diretta. Questo è, d'altronde, provato dal fatto che nel SIA non è trattato il tema del coinvolgimento diretto nel progetto della parte relativa a coloro che devono condurre le attività agricole e zootecniche previste, benché se ne attesti la volontà di garantirne la continuità produttiva.


CONSIDERATO che il sistema agrivoltaico, al fine di potersi così definire, deve adottare una configurazione spaziale ed opportune scelte tecnologiche, tali da consentire l'integrazione effettiva fra l'attività agricola e la produzione

MA

elettrica, per valorizzare il potenziale produttivo di entrambi i sottosistemi (v. attività di produzione elettrica da FER ed attività agricola/zootecnica), non potendosi condividere l'affermazione che, per un impianto definito agrivoltaico, le connesse attività agricole siano un elemento accessorio o collaterale (come in effetti appaiono essere) alla volontà di produrre energia elettrica quale principale scopo societario del Proponente, dovendosi invece trattare necessariamente di un solo sistema integrato tra produzione elettrica e la medesima attività agricola, trovando sostanziale unicità giuridica nel soggetto proponente.

CONSIDERATO che le opere indicate come necessarie per la prevenzione antincendio delle aree agricole dalla Direzione Generale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale – Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale e del CFVA di Sassari, con nota prot. n. 52407 del 26/07/2023 (“... Al fine di proteggere l'impianto da incendi di vegetazione e per prevenire pericoli di incendio boschivo provocabili dallo stesso agrivoltaico, si ritiene necessario realizzare delle fasce parafuoco di larghezza pari 10 m lungo il perimetro dell'area interessata dall'impianto, in analogia a quanto previsto dalle Prescrizioni Regionali AIB per fabbricati rurali e depositi di materiale infiammabile. Si osserva inoltre che trattandosi di impianti generanti corrente in tensione ogni eventuale incendio che dovesse svilupparsi all'esterno e/o all'interno dovrà essere considerato di interfaccia al pari di un impianto industriale restringendo le possibilità di intervento esclusivamente agli Enti abilitati allo spegnimento di incendi in area industriale (VVFF). Per effetto di tale considerazione, l'impianto, una volta realizzato, dovrà essere inserito nella pianificazione comunale antincendio come area di interfaccia ... Nel caso in cui i lavori dovessero essere eseguiti nel periodo di “elevato pericolo di incendio boschivo”, dovranno essere rispettate le vigenti Prescrizioni Regionali Antincendi in materia di utilizzo di attrezzi ed apparecchiature in grado di produrre scintille ...”), comporterebbero l'ulteriore sottrazione di suolo alle attività agricole primarie identificate nello strumento urbanistico comunale vigente, costituendosi le richieste fasce parafuoco come un ulteriore impatto negativo per la tutela e conservazione delle medesime aree nel loro attuale stato agricolo ed oggetto delle previsioni e prescrizioni di tutela del Piano paesaggistico regionale (per questo dovendosi rimandare all'art. 18, comma 2, dell'Allegato alla Delib.G.R. n. 17/53 del 04/05/2023, recante *Prescrizioni di contrasto alle azioni determinanti, anche solo potenzialmente, l'innescò di incendi boschivi ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge 21 novembre 2000, n. 353 e ss.mm.ii. e della legge regionale n. 8 del 27 aprile 2016, ove si afferma per i richiamati depositi di materiale infiammabile che le stesse fasce devono essere “libere da qualsiasi materiale infiammabile o combustibile”, quindi inerte da tale punto di vista, come invece non si dedurrebbe essere dagli elaborati progettuali presentati per le mitigazioni perimetrali - v. *Planimetria impianto agrivoltaico (mitigazioni)*, n. E10, ma anche in quello di seguito riprodotto in un particolare costruttivo).*

SEZIONE TIPO



(da *Particolari costruttivi*, elaborato n. E11, particolare della “Sezione tipo”, ove non si rappresenta la fascia di 10 m inerte dal punto di vista del pericolo incendi)

RITENUTO, pertanto, che la motivazione indicata dal Proponente quale ragione per l'impegno dell'area agricola è correlata solo a proprie esigenze imprenditoriali di tipo economico (il cui ritorno economico per la produzione elettrica è infinitissimamente prevalente rispetto a quello atteso per la produzione agricola, sia in termini economici

MA

che occupazionali, come evidenziato nel presente parere tecnico istruttorio) e non da ragioni a carattere ambientale e, quindi, di tutela del fattore ambientale di cui al paesaggio (stante ancora l'incertezza di qui effettivamente debba assumere l'onere di condurre le attività agricole connesse all'impianto fotovoltaico).

RITENUTO necessario garantire, anche solo per il principio di precauzione, la preservazione del territorio agricolo esistente rispetto al consumo di suolo che si attuerebbe con la realizzazione dell'impianto fotovoltaico proposto.

CONSIDERATO che il *Piano di monitoraggio ambientale* (elaborato n. RP3; ma anche SIA – Allegato allo Studio di Impatto Ambientale, paragrafo *Piano di monitoraggio*, pp. 212 e ss., elaborato n. S12) non risulta essere stato redatto dal proponente con riguardo a tutte le tre fasi MAO – MCO – MPO in riferimento al fattore ambientale del patrimonio culturale archeologico e paesaggistico (relativamente sia alle opere principali e connesse previste), predisponendo per la relativa separata componente (v. paragrafo 3.3 *Identificazione delle componenti*) tutti gli elementi e i valori da monitorarsi (con relativo cronoprogramma), individuando di conseguenza le azioni di prevenzione da porsi in atto in caso di individuazione di impatti significativi o negativi connessi con l'attuazione del progetto in esame (anche individuando soggetti con specifica competenza in materia di patrimonio culturale). Quindi, il Proponente non considera il predetto fattore ambientale del patrimonio culturale, benché il sito prescelto si caratterizzi anche quale particolare contesto archeologico e paesaggistico. Ancora, lo stesso *Piano* non considera le opere di miglioramento fondiario ed agricolo quali da monitorarsi nel corso della vita utile dell'impianto industriale proposto ("*non inferiore ai 25 anni*" – v. paragrafo 2.10 *Dimissione*, p. 17), quale elemento oggettivamente rilevante per la conservazione della produzione agricola esistente, tanto da riconfermarsi come tale miglioramento e conduzione agricola dei suoli interessati non siano sostanzialmente connessi con la volontà di produrre in via esclusiva energia elettrica.

RITENUTO, pertanto, che la motivazione indicata dal Proponente quale ragione per l'impegno dell'area agricola è correlata prioritariamente da proprie esigenze imprenditoriali di tipo economico e non da ragioni a carattere ambientale e, quindi, di tutela del fattore ambientale di cui al patrimonio culturale e al paesaggio.

RITENUTO necessario garantire, anche solo per il principio di precauzione, la preservazione del territorio agricolo e del patrimonio archeologico interessato esistente rispetto al consumo di suolo che si attuerebbe con la realizzazione dell'impianto fotovoltaico in effetti proposto.

CONSIDERATO che la realizzazione dell'impianto industriale in esame costituirebbe per il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica – Dipartimento Energia – Direzione generale Competitività ed efficienza energetica – Divisione III – Energie rinnovabili l'automatica classificazione di tutte le aree naturali ed agricole circostanti gli impianti industriali costituiti da impianti fotovoltaici superiori a 20 kW, per 500 m, quali "aree idonee" *ex lege* per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili, tanto da costituire per lo stesso Ministero la legittimazione per la trasformazione/distruzione del medesimo paesaggio naturale/agricolo tramite la sua trasformazione totale in un paesaggio industriale, nel quale i valori di eguale tutela del Paesaggio di cui all'art. 9 della Costituzione non avrebbero più alcun tipo di riconoscimento, risultando remissivi rispetto alla tutela dell'ambiente, benché il fattore ambientale del patrimonio culturale e del paesaggio ne sia comunque riconosciuto quale parte ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 152 del 2006, con l'ulteriore determinazione, di conseguenza, dell'estensione delle aree idonee *ex lege* per la realizzazione di impianti fotovoltaici con moduli a terra, oltre ogni possibile immaginazione, in quanto generata proprio dalla presenza di nuovi e continui impianti FER sul territorio.



CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge n. 241 del 1990, qualora il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio – Direzione Generale Valutazioni ambientali dovesse comunque ritenere di superare - adottando unilateralmente il provvedimento di VIA privo del concerto della Scrivente - il parere tecnico istruttorio negativo reso da questa Soprintendenza speciale per il PNRR con specifico riferimento alla tutela del patrimonio culturale nel suo complesso e del paesaggio di cui alla Convenzione Europea del Paesaggio, dovrà in ogni caso renderne esplicita ed adeguata motivazione nell'atto unilaterale assunto per la conclusione del presente procedimento di VIA, avendo, tuttavia, ben presente quanto previsto dall'art. 26 del D.Lgs. n. 42 del 2004 (nel senso sotto riportato per la relativa interpretazione nel caso di cui trattasi) e che le disposizioni di cui l'art. 22, commi 1, lett. a), e 1-*bis*, del D.Lgs. n. 199 del 2021 attengono unicamente ai profili di competenza paesaggistica di questa Amministrazione e non anche a quelli di tutela dei beni culturali.

CONSIDERATO, inoltre, che nella regione Sardegna è in atto una complessiva azione per la realizzazione di nuovi impianti da fonte rinnovabile (fotovoltaica/agrivoltaica, eolico onshore ed offshore) tale da superare già oggi di quasi 8 volte quanto previsto come obiettivo da raggiungersi al 2030 sulla base del FF55, tanto da prefigurarsi la sostanziale sostituzione del patrimonio culturale e del paesaggio con impianti di taglia industriale per la produzione di energia

elettrica oltre il fabbisogno regionale previsto:

Solare Eolico on-shore Eolico off-shore


Clicca sulla zona per scoprire i dati relativi



(elaborazione Terna S.p.A. per il Target FIT FOR 55 al 2030 in Sardegna al 31/03/2024, con evidenziata una richiesta di connessione alla RTN per circa 57 GW rispetto ai 7,45 GW preventivati come necessari per il predetto target)

CONSIDERATO, ancora, che tale prospettiva si potrebbe attuare anche a livello nazionale, ove le richieste di connessione alla RTN per nuovi impianti da fonte rinnovabile ha raggiunto il complessivo valore di circa 336 GW rispetto all'obiettivo FF55 al 2030 di 70 GW:

MA



(elaborazione Terna S.p.A. per il Target FIT FOR 55 al 2030 in Italia al 31/03/2024, con evidenziata una richiesta di connessione alla RTN a livello nazionale pari a circa 328 GW rispetto ai circa 70 GW preventivati come necessari per il predetto target)

CONSIDERATO che con riguardo alla necessità evidenziata dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica – Direzione Generale Valutazioni ambientali di avere una dichiarazione da parte del Ministero della cultura in merito alla collocazione in aree dichiarate o non dichiarate idonee ai sensi dell’art. 20, comma 8, del D.Lgs. n. 199 del 2021, avendo a riguardo la tutela del patrimonio culturale archeologico e paesaggistico, si deve evidenziare la propedeutica necessità di questa Soprintendenza speciale per il PNRR di acquisire una dichiarazione da parte delle Amministrazioni rispettivamente competenti – tra le quali lo stesso Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica - in merito al ricadere o meno del medesimo progetto nell’ambito delle aree dichiarate idonee dalle lett. a), b), c), c-bis) e c-ter) del comma 8 dell’art. 20 del D.Lgs. n. 199 del 2021. Infatti, per quanto di competenza di questa Amministrazione della cultura in merito al patrimonio culturale di cui alla lett. c-quater) del predetto comma 8 dell’art. 20, si deve evidenziare che quest’ultima previsione di identificazione delle “aree idonee” riporta per la sua applicazione la propedeutica fattispecie del “fatto salvo quanto previsto alle lettere a), b), c), c-bis) e c-ter)”, con esplicito non richiamo, invece, della lett. c-bis.1). Per quanto di propria competenza, allo stato attuale, si può riportare quanto valutato dall’Ufficio periferico del MiC territorialmente competente con il parere endoprocedimentale del 19/03/2024 (Allegato n. 1), al paragrafo A.2, ossia dei beni culturali ricompresi nella fascia di rispetto pari a 500 m. Per quanto sopra, qualora l’autorità competente in materia di VIA di competenza statale dovesse accertare direttamente che il progetto di cui trattasi ricade nelle “aree idonee” di cui alle sopra richiamate lettere (ad esclusione della c-bis.1), la medesima presunzione di idoneità prevarrà sulla diversa disposizione di esclusione dalle aree idonee di cui alla lett. c-quater).

CONSIDERATO che il decreto legislativo n. 199 del 2021 (art. 2, comma 1, lett. ggg), definisce “aree idonee” le aree “... con un elevato potenziale atto a ospitare l’installazione di impianti di produzione elettrica da fonte rinnovabile, anche all’eventuale ricorrere di determinate condizioni tecnico-localizzative”, condizioni che, pertanto, devono essere ancora verificate e valutate anche nella presente procedura di valutazione di impatto ambientale.

CONSIDERATO che l’azione di tutela svolta dal Ministero della cultura deve tendere ad applicare i principi sanciti in

MA

merito dal D.Lgs. n. 42 del 2004, all'articolo 131, co. 4, ove la "tutela del paesaggio" è volta a riconoscere, salvaguardare e, ove necessario, recuperare i valori culturali che esso esprime. In tal senso, la "conservazione" che per questo si deve svolgere tende, in primo luogo, alla conoscenza completa delle qualità e valori del paesaggio e sulla base di questi garantire un coerente sviluppo del territorio.

CONSIDERATO che l'art. 22, commi 1, lett. a), e 1-bis, del D.Lgs. n. 199 del 2021 fa, comunque, salva l'espressione del parere dell'autorità competente in materia paesaggistica, anche in sede di valutazione di impatto ambientale, definendo, tuttavia, come obbligatorio non vincolante solo quello in materia paesaggistica e non anche quello in materia di patrimonio culturale archeologico di cui alla Parte II, *Beni culturali*, del D.Lgs. n. 42 del 2004, il cui impatto generato dal progetto industriale in esame è stato valutato con il presente parere tecnico istruttorio come negativo.

CONSIDERATO che l'art. 26, comma 1, del D.Lgs. n. 42 del 2004 stabilisce che per i progetti da sottoporre a Valutazione di Impatto Ambientale "1. ... il Ministero si esprime ai sensi della disciplina di cui agli articoli da 23 a 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 2. Qualora prima dell'adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale risulti che il progetto non è in alcun modo compatibile con le esigenze di protezione dei beni culturali sui quali esso è destinato ad incidere, il Ministero si pronuncia negativamente e, in tal caso, il procedimento di valutazione di impatto ambientale si conclude negativamente", con la determinazione che tale incidenza negativa sui beni culturali archeologici interessati è stata qui acclarata con l'istruttoria condotta dal Ministero della cultura a carico del progetto di cui trattasi (per l'applicazione al caso di cui trattasi del predetto art. 26 si v. TAR Sardegna, sentenza n. 258/2024, pubblicata il 05/04/2024: "... Vale comunque rilevare, sotto questo primo aspetto e in senso contrario a quanto dedotto dalla parte ricorrente, che questo Tribunale ha recentemente affermato il principio per cui, in casi quali quello che occupa, trova applicazione il disposto dell'art. 26, comma 2 del D.lgs. n. 42/2004, a mente del quale "qualora prima dell'adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale risulti che il progetto non è in alcun modo compatibile con le esigenze di protezione dei beni culturali sui quali esso è destinato ad incidere, il Ministero si pronuncia negativamente e, in tal caso, il procedimento di valutazione di impatto ambientale si conclude negativamente". In tal senso, proprio in merito alle questioni sollevate, questo T.A.R. ha avuto modo di chiarire che "comunque, i margini di operatività della Giunta regionale erano circoscritti dalla previsione dell'art. 26, comma 2, del D.Lgs. n. 42/2004 (...) Il precitato art. 26, comma 2, del D.Lgs. n. 42/2004 evidenzia una prevalenza "ex lege" del parere di tutela dei beni culturali, nel quale sono invero contenute articolate argomentazioni idonee a giustificare l'adozione di un parere negativo (...) Sotto questo profilo non è decisiva l'affermazione della ricorrente secondo la quale la previsione richiamata (art. 26, comma 2, del D.Lgs. n. 42/2004) sarebbe inapplicabile nel caso di specie perché il progetto non inciderebbe in via diretta su beni culturali, restando evidenziato dal Mi.C. che esso interferisce comunque in maniera rilevante sulle evidenze archeologiche della zona (sul punto il parere della Soprintendenza n. 17130 dell'11 maggio 2022 è senz'altro esaustivo). (...) La disposizione speciale applicabile in materia di valutazione di impatto ambientale è quella dell'art. 26 del D.Lgs. n. 42/2004, che attribuisce efficacia preclusiva al parere negativo del Ministero in relazione alle esigenze di protezione dei beni culturali incisi, direttamente o indirettamente, dal progetto da valutare. La disposizione invocata dalla ricorrente (art. 30 del d.l. n. 77/2021) riguarda, invece, i (diversi) procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, localizzati in aree contermini a quelle sottoposte a tutela paesaggistica, nei quali il Ministero della cultura si esprime nell'ambito della conferenza di servizi con parere obbligatorio non vincolante" (T.A.R. Sardegna, Sez. I, 17 marzo 2023, n. 192). Tali assunti sono stati peraltro di recente ribaditi da questo Tribunale - e devono essere ancora oggi confermati - in relazione proprio ad un ricorso promosso dalla stessa odierna ricorrente in altro gravame promosso relativamente ad altro impianto eolico da realizzarsi nel territorio regionale (cfr. T.A.R. Sardegna, Sez. II, 19 ottobre 2023, n. 776 ...").

CONSIDERATO che l'art. 3, rubricato "Tutela del patrimonio culturale", del D.Lgs. n. 42 del 2004, stabilisce che "1. La tutela consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette, sulla base di un'adeguata attività conoscitiva, ad individuare i beni costituenti il patrimonio culturale ed a garantirne la protezione e la conservazione per fini di pubblica fruizione. 2. L'esercizio delle funzioni di tutela si esplica anche attraverso provvedimenti volti a conformare e regolare diritti e comportamenti inerenti al patrimonio culturale ...", come qui risultato essere necessario applicare per la conservazione del patrimonio archeologico, architettonico e paesaggistico interessato dal progetto in esame.

CONSIDERATO che l'art. 3-ter, *Principio dell'azione ambientale*, del D.Lgs. n. 152 del 2006, stabilisce che "1. La tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una adeguata azione che sia informata ai

principi della precauzione, dell'azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte ...”.

CONSIDERATO che l'art. 12 del D.Lgs. n. 387 del 2003, prescrive al relativo comma 3 che *“... La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi ... sono soggetti ad una autorizzazione unica ... nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico ...”.*

CONSIDERATO che il comma 7 dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387 del 2003, stabilisce che *“... 7. Gli impianti di produzione di energia elettrica, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici. Nell'ubicazione si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonché del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo 14”.*

CONSIDERATI ED ESAMINATI gli elaborati prodotti e le note trasmesse nel corso del presente procedimento da Atlas Solar 3 S.r.l.

CONSIDERATO che la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro, con il parere endoprocedimentale sopra citato del 19/03/2024 ed allegato al presente parere tecnico istruttorio quale parte integrante, ha verificato l'attuale quadro vincolistico e di tutela delle aree interessate dal progetto.

RITENUTO di poter aderire e far proprio il parere endoprocedimentale definitivo del 19/03/2024 espresso dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro.

CONSIDERATO il contributo istruttorio del Servizio II, *Scavi e tutela del patrimonio archeologico*, della Direzione generale ABAP quale U.O. DGABAP-Servizio II della Soprintendenza speciale per il PNRR del 04/04/2024, che allegato al presente parere tecnico istruttorio ne costituisce parte integrante.

CONSIDERATO il contributo istruttorio del Servizio III, *Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico*, della Direzione generale ABAP quale U.O. DGABAP-Servizio III della Soprintendenza speciale per il PNRR del 05/04/2024, che allegato al presente parere tecnico istruttorio ne costituisce parte integrante.

CONSIDERATO che la dichiarazione di compatibilità ambientale del progetto di cui trattasi si determina solo a seguito dell'emanazione del relativo provvedimento e che, pertanto, i pareri tecnici istruttori nel frattempo emessi dalle Amministrazioni pubbliche interessate non possono essere considerati quali sostitutivi e direttamente determinanti il medesimo provvedimento.

CONSIDERATO che, per quanto premesso, il presente parere tecnico istruttorio non può contenere, per quanto di competenza del Ministero della cultura, l'eventuale autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del D.Lgs. n. 42 del 2004, così come stabilito dal comma 2-*quinquies* dell'art. 25 del D.Lgs. n. 152 del 2006, visto anche quanto in ultimo espresso dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro con il parere endoprocedimentale prot. n. 4372 del 19/03/2024 (v. paragrafo B.2.1.c – Allegato n. 1: *“La relazione paesaggistica allegata all'istanza risulta non conforme al DPCM 12.12.2005: presenta infatti gravi carenze sia per quanto riguarda l'analisi delle caratteristiche del territorio, sia per quanto riguarda l'analisi dei vincoli e dei beni paesaggistici e culturali direttamente interessati dalle opere. Non sono considerati e descritti tutti gli interventi da realizzare (interventi sui muri a secco, le 16 cabine di campo e la cabina principale previste, ecc). Non vengono considerate e analizzate le alterazioni che la realizzazione dei vari interventi determinerebbe sullo stato dei luoghi. La relazione risulta inoltre incompleta per quanto riguarda l'analisi degli effetti cumulativi derivanti dalla situazione in divenire della installazione di impianti per la produzione di energie alternative nel territorio dell'area vasta. È inoltre carente l'analisi della percepibilità e del grado di visibilità dell'impianto dai molti punti di visuale pubblica ed è insufficiente il numero di fotosimulazioni realizzate”*).

CONSIDERATO che, per quanto predetto in merito all'autorizzazione paesaggistica, si osserva che non risulta possibile ricondurre le opere private di connessione alla RTN, che non ne siano parte, a quelle previste dalla lett. A.15 del d.P.R. n. 31 del 2017, che fanno comunque salve le disposizioni di tutela dei beni archeologici, essendo ricondotte a tale categoria le opere quali, per il presente caso, canalizzazioni, tubazioni o cavi interrati per le reti di distribuzione locale di servizi di pubblico interesse senza realizzazione di nuovi manufatti emergenti in soprasuolo o dal piano di campagna e l'allaccio alle infrastrutture a rete, dovendosi intendere tutte le opere di cui all'Allegato A del medesimo d.P.R. al concetto di lieve entità paesaggistica quali non sono le presenti di connessione di un impianto industriale con cavidotto lungo circa 10 km (v. Sintesi Non Tecnica, p. 18).

Per tutto quanto sopra considerato, visto, esaminato e ritenuto a riguardo delle opere previste dal progetto di cui trattasi; a conclusione dell'istruttoria condotta per la procedura in oggetto e per le valutazioni sopra narrate, tra le quali le motivazioni espresse dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro, con il parere endoprocedimentale del 19/03/2024, che allegato al presente parere tecnico istruttorio ne costituisce parte integrante; visto il contributo istruttorio della U.O. DGABAP-Servizio II della Soprintendenza speciale per il PNRR del 04/04/2024, che allegato al presente parere tecnico istruttorio ne costituisce parte integrante; visto il contributo istruttorio della U.O. DGABAP-Servizio III della Soprintendenza speciale per il PNRR del 05/04/2024, che allegato al presente parere tecnico istruttorio ne costituisce parte integrante; la **Soprintendenza speciale per il PNRR**, per quanto di competenza, **esprime parere tecnico istruttorio negativo** alla pronuncia di compatibilità ambientale del **Progetto per la realizzazione di un impianto agro-fotovoltaico, per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile abbinata ad attività zootecniche e ad un impianto di accumulo integrato, per una potenza nominale AC di 51,520 MW, alla tensione rete di 36 kV, e delle relative opere di connessione alla RTN – Progetto Definitivo**, localizzato nei comuni di Ploaghe e Codrongianos, nella provincia di Sassari.

Il Funzionario del Servizio V della DG ABAP
arch. Piero Aebischer

Il Dirigente del Servizio V della DG ABAP
dott. Massimo Castaldi



massimo castaldi
MINISTERO DELLA
CULTURA
24.04.2024 17:38:41
GMT+01:00

II SOPRINTENDENTE SPECIALE PER IL PNRR
dott. Luigi LA ROCCA

Firmato digitalmente da

Luigi La Rocca

CN = La Rocca Luigi
O = Ministero della cultura
C = IT



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI SASSARI E NUORO

Alla
Soprintendenza Speciale
per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
piero.aebischer@cultura.gov.it

Oggetto: [ID_VIP: 9932]. PROVINCIA DI SASSARI (Comuni di Ploaghe e Codrongianos) – Progetto per la realizzazione di un impianto agro-fotovoltaico, per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile abbinata ad attività zootecniche e ad un impianto di accumulo integrato, per una potenza nominale AC di 51,520 MW, alla tensione rete di 36 kV, e delle relative opere di connessione alla RTN – Progetto definitivo.

Procedura riferita al decreto legislativo n. 152 del 2006 – VIA (art. 23 - PNIEC).

Proponente: Atlas Solar 3 S.r.l.

Rif. Vs. nota n. 13465 del 05.07.2023, Ns. protocollo n. 10269 del 06.07.2023.

Parere endoprocedimentale della Soprintendenza ABAP per le province di Sassari e Nuoro.

Con riferimento al progetto in argomento, visti i relativi elaborati progettuali, consultati per il tramite della piattaforma web dedicata del Ministero della Transizione Ecologica, facendo seguito alla richiesta di codesta Soprintendenza speciale per il PNRR, si comunicano le valutazioni di competenza in ottemperanza alla Circolare della DG PBAAC n. 5/2010 del 19/03/2010, "Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di tutela del paesaggio – Indicazioni operative per il coordinamento degli Uffici centrali e periferici".

Nel progetto si prevede l'ubicazione dell'impianto fotovoltaico su un'area agricola in agro del comune di Ploaghe (SS), in località "Ispinele" e "Su Lattarigosu", circa 2 km a nord est del centro abitato: l'occupazione di superficie totale sarà di circa 65 ettari.

L'impianto agrivoltaico, mediante un elettrodotto interrato della lunghezza di circa 10 km uscente dalla cabina d'impianto, sarà allacciato, nel comune di Codrongianos (SS), alla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) in antenna a 36 kV con un futuro ampliamento della Stazione Elettrica (SE) di Trasformazione 380/220/150 kV della RTN "Codrongianos".

Nello specifico l'Area totale d'intervento (campo agrivoltaico, impianto di accumulo e linea elettrica di connessione alla RTN) riguarderà più territori comunali ed in particolare:

- Campo agrivoltaico – estensione complessiva dell'area circa mq 643.250 – estensione complessiva dell'intervento di circa mq 478.600, ricadente nel Comune di Ploaghe;
- Impianto di accumulo – estensione complessiva dell'area d'intervento di circa 7.000 mq ricadente sempre nel Comune di Ploaghe;
- Linea elettrica interrata di connessione a 36 kV, della lunghezza complessiva di circa 10 km, ricadente nei comuni di Ploaghe (SS) e Codrongianos (SS).

L'intera area ricade in zona agricola "E" – Zona Agro-Pastorale.

L'area interessata dalla realizzazione dell'impianto agro-fotovoltaico è situata nella parte Nord Occidentale della Sardegna, nella regione storica del Sassarese, all'interno del "Complesso delle bonifiche del sassarese",



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI SASSARI E NUORO

Piazza Sant'Agostino 2, 07100 Sassari – Tel: 079 2067410

PEC: sabap-ss@pec.cultura.gov.it – PEO: sabap-ss@cultura.gov.it

uno dei “*Complessi territoriali con valenza storico culturale*” individuati nel P.P.R.: “*Sono riconosciuti caratteristici del complesso: l’area di bonifica; l’appoderamento; le infrastrutture viarie storiche; le architetture civili e religiose, i fabbricati agricoli*”. L’impianto si collocherebbe, più precisamente, nella parte ovest della Provincia di Sassari, nell’agro del territorio comunale di Ploaghe, in loc. “Ispinele” e “Su Lattarigosu”, a circa 1,5 km a est dal centro abitato e a sud della SS 672 “Sassari Tempio” che transita a circa 300 m. Sono presenti diversi altri centri abitati nelle aree prossime all’impianto: a sud-est, alla distanza di oltre 5 km dall’impianto, il centro abitato di Ardara; a circa 8 km a ovest del campo i centri di Florinas e Codrongianos mentre in direzione nord-est il centro abitato di Chiaramonti.

Il comune di Ploaghe sorge a oltre 400 m di altitudine s.l.m. sulle pendici di un vulcano spento, il monte San Matteo, in un paesaggio prevalentemente collinare, costituito da antichi vulcani spenti che connotano la zona e che hanno dato vita a suggestive muraglie naturali, che sembrano cingere e delimitare i territori del paese, caratterizzato da uno scenario di alture calcaree e basaltiche, e valli terrazzate formate dall’erosione dei torrenti. L’assetto del territorio sull’area vasta di progetto si presenta principalmente come agro-pastorale omogeneo con un susseguirsi di elementi fisico-strutturali, vegetazionali, naturalistici e storico-culturali con distribuzione uniforme, caratterizzato da insediamenti sparsi, composti da nuclei abitativi, case isolate e edifici produttivi, che si integrano armoniosamente con gli elementi naturali e morfologici. Le unità abitative rurali, spesso realizzate in pietra, si inseriscono armoniosamente nel paesaggio e conservano per lo più intatta la tipica configurazione architettonica tradizionale.

L’area di progetto è raggiungibile attraverso la strada comunale denominata “Castru-Alvadu-Muros” collegata direttamente ad essa.

L’importanza paesaggistica e culturale del luogo è testimoniata dalla presenza di numerose e significative emergenze archeologiche e architettoniche, sia nell’area circostante che all’interno della stessa area di progetto, che coprono un ampio arco temporale, dalla preistoria ai giorni nostri. Tra le principali emergenze presenti si possono citare numerosi nuraghi, domus de Janas, tracciati viari e insediamenti di epoca romana, chiese romaniche e resti di villaggi medievali, che connotano e definiscono un paesaggio storico-culturale sul quale si esplica e si riconosce ancora oggi il complesso sistema di relazioni spaziali e funzionali tra i siti delle diverse epoche storiche.

Dal punto di vista morfologico l’impianto si estenderebbe intorno a due rilievi collinari, in un’area che risulta in parte pianeggiante e in parte moderatamente acclive, sviluppandosi tra le quote 360 e 430 m s.l.m. Il sito di impianto ha la connotazione tipica del paesaggio agropastorale, ricco di corsi d’acqua e sorgenti, anche di acque minerali, con appoderamenti delimitati da muri a secco, e risulta adibito al pascolo e alla produzione del fieno, con vegetazione prevalentemente bassa con siepi e arbusti della macchia mediterranea e diverse piante di sughera. All’interno dell’area sono presenti alcuni edifici pertinenti ad un’azienda agricola, con recinti e ovili in pietra a secco, e in particolare si riscontra che risulterebbero circoscritti su tutti i fronti dai nuovi impianti.

ALLEGATO A-BA

Area Funzionale Patrimonio Archeologico

Tra gli elaborati consultabili è presente la Verifica Preventiva dell’Interesse Archeologico (TAV_RS2_RelazioneArcheologica) e le carte allegate (TAV_RS2_1_PotenzialeEVincoliArcheologici, TAV_RS2_2_CartaDelRischioTav1, TAV_RS2_3_CartaDelRischioTav2, TAV_RS2_4_CartaVisibilitaSuoli1, TAV_RS2_5_CartaVisibilitaSuoli2) redatte dall’archeologo dott. Gerardo Fratianni, in possesso dei requisiti previsti per legge.

La stessa documentazione, comprensiva di Template GIS, come da normativa vigente, è stata trasmessa a questa Soprintendenza con prot. 8045 del 26.05.2023.

Dall’esame della documentazione suddetta si rileva che:

- la VPIA è stata redatta ai sensi delle *Linee Guida per la procedura di verifica dell’interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati pubblicate nella [Gazzetta Ufficiale -Serie Generale n. 88 del 14 aprile 2022](#) (DPCM del 14 febbraio 2022);*



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI SASSARI E NUORO

Piazza Sant’Agostino 2, 07100 Sassari – Tel: 079 2067410
PEC: sabap-ss@pec.cultura.gov.it – PEO: sabap-ss@cultura.gov.it

- non è stato trasmesso il quadro economico con voce relativa agli oneri potenzialmente previsti per l'archeologia preventiva previsto al punto 9 delle Linee Guida per la procedura di VIARC (DPCM del 14 febbraio 2022);
- l'opera nella descrizione del MOPR viene definita puntuale ma deve essere considerata a rete;
- le emergenze archeologiche presenti all'interno del MOPR sono state cartografate come MOSI: si deve tuttavia sottolineare che nella maggior parte dei casi si è preferito usare i MOSI puntuali, al posto dei più opportuni MOSI poligonali, fatto che non permette di chiarire la corretta estensione dei siti individuati e l'impatto che avrebbe su di essi la costruzione dell'impianto;
- sebbene il buffer di 100 m attorno ai beni presenti nel Repertorio del Mosaico del PPR della RAS, considerato una fascia di rispetto fino all'adeguamento del PUC al PPR come disposto dagli artt. 48 e 49 delle NTA del PPR, costituisca la base della Carta del Potenziale Archeologico, essendo composta da una fascia di Rischio Alto (m. 0-50) e di Rischio Medio (m. 50-100), lo stesso non è stato perimetrato in un apposito layer riferibile solo ai beni presenti nel Repertorio del Mosaico del PPR: occorre pertanto differenziare il buffer relativo ai beni presenti nel Repertorio del Mosaico del PPR della RAS da quelli che hanno un valore puramente indicativo della distanza;
- la ricerca bibliografica tiene conto delle pubblicazioni esistenti per il territorio oggetto dell'intervento;
- è stata effettuata la ricerca nell'archivio di questa Soprintendenza;
- la situazione vincolistica appare citata e parzialmente rappresentata nelle tavole contenute nella relazione in quelle inviate come singoli allegati alla stessa: si evidenzia che comunque i MOSI definiti nella VPIA non rispecchiano i perimetri dei vincoli, che invece sono perimetrati nel layer relativo al potenziale archeologico;
- non è stata effettuata l'analisi fotointerpretativa;
- sono state effettuate le ricognizioni ad esclusione dell'area in cui è in progetto l'impianto di accumulo; inoltre, si rileva che sul Template GIS non sono leggibili i dati relativi alla ricognizione dell'UR 03;
- il rischio archeologico è stato valutato quasi ovunque basso ad eccezione delle aree più prossime al Nuraghe Martine e all'Insediamento di Monte Sa Pala de Sos Ladros e al Cumulo di Monte Sa Pala, nonostante nella gran parte delle aree interessate dagli interventi per la costruzione dell'impianto e delle opere di connessione alla RTN la visibilità riscontrata in ricognizione fosse molto bassa o addirittura le aree fossero inaccessibili; si rileva inoltre che è stata proposta una gradazione del rischio archeologico anche per aree ricognite ma non interessate da lavorazioni (ad es. Villa e Nuraghe Truvine);
- non sono stati considerati il Nuraghe Crastu de Alvada, ricordato nel Cessato Catasto e ancora leggibile in adiacenza all'area di impianto, il Nuraghe Funtana Bajolis e la Struttura nuragica a sud di Nuraghe Palaesi.

A.1 Situazione vincolistica dell'area oggetto di intervento

I territori di Ploaghe e Codrongianos risultano ricchi di emergenze archeologiche che testimoniano la loro frequentazione dalla preistoria fino al medioevo, senza soluzione di continuità.

Tracce di popolamento inquadrabili nel Neolitico Antico sono state rinvenute in loc. Sa Binza Manna, da dove provengono due anelloni litici oltre a una piccola statua femminile.

Numerose sono le testimonianze inquadrabili tra il Neolitico Recente e l'Eneolitico: si contano una cinquantina di monumenti tra domus de janas e dolmen a cui si sommano le tracce di abitati; non mancano i circoli megalitici tra cui si cita quello di Badde Matta e muraglie come quella di Mandra Comida.

In epoca nuragica si assiste a una capillare occupazione del territorio in cui sono noti circa 60 i nuraghi, tra cui quelli più noti sono l'Attentu e il Don Micheli che sono situati all'interno del centro abitato, generalmente circondati dai villaggi; meno numerose appaiono le tombe di giganti, probabilmente distrutte con più facilità durante i lavori agricoli: tra esse si ricorda quella di Fiorosu.

La frequentazione del territorio in esame si protrae anche in epoca storica: numerosi nuraghi vengono rinfrequentati in epoca romana e non mancano le necropoli relative a questo periodo.



I monumenti più importanti dell'età medievale sono rappresentati dalle chiese, attorno alle quali si leggono ancora i resti dei villaggi ormai scomparsi: tra queste, quella più interessata dalle opere in progetto è Sant'Antonio di Salvennor, molto prossima alla centrale Terna di Codrongianos, costruita nel primo quarto del XIII secolo. Attorno ad essa doveva sorgere il relativo villaggio la cui perimetrazione è ad oggi difficoltosa.

Di seguito si riportano i beni culturali vincolati ai sensi della parte II del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm. e ii. in quanto oggetto di dichiarazione di particolare interesse culturale, i beni inseriti nel Repertorio del Mosaico del PPR e tutelati ai sensi della parte III del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm. e ii. e le altre emergenze archeologiche per le quali non sia intervenuta una dichiarazione di interesse culturale ai sensi della parte II del D.Lgs. 42/2004 e che non rientrano tra i beni di repertorio del PPR tutelati ai sensi della parte III del D.Lgs. 42/2004: l'elenco comprende i beni dislocati entro 1 km circa dall'impianto in progetto.

Beni culturali vincolati ai sensi della parte II del D.Lgs. 42/2004 e ss. mm. ii.

Comune di Ploaghe

- Nuraghe Ena e Pruna, tutelato con D.M. 04/06/1971;
- Fontana Nuragica Frades Manos, tutelato con D.M. 26/05/1970;
- Nuraghe Curzu, tutelato con D.M. 06/09/1983 (diretto) e D.M 30/11/1993 (indiretto)
- Nuraghe Attentu, tutelato con D.M. 26/02/1964 (diretto) e D.M. 29/02/1984 (indiretto)
- Tomba I della Necropoli Preistorica di Monte Peltusu, tutelato con D.M. 09/09/1969
- Tomba II e III della Necropoli Preistorica di Monte Peltusu, tutelato con D.M. 09/09/1969
- Tomba IV, V e VI della Necropoli Preistorica di Monte Peltusu, tutelato con D.M. 06/12/1969
- Tomba VII della Necropoli Preistorica di Monte Peltusu, tutelato con D.M. 06/12/1969

Comune di Codrongianos

- Nuraghe Palaesi, tutelato con D.M. 18/06/1965

Beni archeologici cartografati nel PPR (Repertorio del Mosaico - art. 48 delle NTA)

Comune di Ploaghe

- Nuraghe Martine (PPR ID 4152)
- Nuraghe Truvine (ID PPR 4155);
- Nuraghe Mandras (ID PPR 4158)
- Nuraghe Corvus Migosos (ID PPR 4160)
- Nuraghe Monte Iglioco (ID PPR 4159)
- Nuraghe Selvana (ID PPR 4147)
- Nuraghe Badde Tetti (ID PPR 4146)
- Nuraghe Soddu (ID PPR 4154)
- Nuraghe s.n. (ID PPR 4176)
- Nuraghe Piredu (ID PPR 4163)
- Nuraghe Figosu (ID PPR 4166)
- Mosaico, Necropoli di Punta Alzola de Monte (ID PPR 289)
- Chiesa e villaggio di San Michele di Salvenero (ID_PPR_5654)
- Chiesa di Sant'Antonio di Salvenero (ID_PPR_709/5655)
- Villaggio di Sant'Antonio di Salvenero (ID PPR 10138)
- Rinvenimento di materiali, villaggio Sa Binza Manna (ID PPR 154)
- Nuraghe Crabas (ID PPR 4161)
- Nuraghe Monte Pertusu (ID PPR 4164)

Ulteriori beni culturali presenti nel territorio

Comune di Ploaghe

- Nuraghe Crastu de Alvada (presente nel cessato catasto)
- Insediamento nuragico Monte Sa Pala de Sos Ladros



- Cumulo di Monte Sa Pala
- Villa romana di Truvine
- Tomba di giganti Coronazu o Funtana Bajolis
- Chiesa di Sant'Antimo di Salvenero
- Nuraghe di Funtana Bajolis

Comune di Codrongianos

- Struttura nuragica a sud di Nuraghe Palaesi

A.2 Esplicitazione degli impatti verificati o potenziali e valutazioni circa la qualità dell'intervento

In base alla Relazione Archeologica e al quadro vincolistico sopra esposto, in cui sono elencati i beni più prossimi alle aree interessate dal progetto, si rileva quanto segue:

- L'area dell'impianto, considerando il suo perimetro di ingombro, è situata ad una distanza di: 0 m dal Nuraghe Martine; 0 m dal Nuraghe Crastu de Alvada (coord.: 40.676981 N, 8.778805 E); circa 60 m dall'insediamento nuragico Monte Sa Pala de Sos Ladros e dal Cumulo di Monte Sa Pala; 400 m circa dal Nuraghe Mandras; 470 m circa dal Nuraghe Truvine; 500 m circa dalla Villa romana di Truvine; 590 m circa dal Nuraghe Selvana; 850 m circa da Nuraghe Monte Igioco; 1000 m circa dal Nuraghe Badde Tetti e dal Nuraghe Ena e Pruna;
- Il Nuraghe Martine è rappresentato come MOSI puntuale e quindi non è stata perimetrata la massima estensione delle emergenze archeologiche: di conseguenza anche il buffer del 100 m previsto dall'art. 49 delle NTA per i beni presenti nel Repertorio del Mosaico del PPR della RAS non è stato calcolato in maniera corretta;
- Il Nuraghe Crastu de Alvada, interno all'area di impianto, non è stato preso in considerazione nella VPIA;
- Il cavidotto è situato ad una distanza di: 65 m circa dal vincolo della Tomba I della Necropoli Preistorica di Monte Peltusu (DM 09/09/1969); 70 m circa dal Nuraghe Soddu; 100 m circa dalla chiesa di Sant'Antonio di Salvenero; 180 m circa dalla chiesa di Sant'Antimo di Salvenero; 200 m circa dalla Chiesa di San Michele di Salvenero; 270 m circa dalla chiesa di San Nicola di Salvenero; 310 m circa dalla Necropoli e Mosaico di Punta Alzola de Monte; 410 m circa dal vincolo della Tomba VII della Necropoli Preistorica di Monte Peltusu (DM 06/12/1969); 430 m circa dal vincolo del Nuraghe Attentu (diretto DM 26/02/1964); 570 m circa dal vincolo della Fontana Nuragica Frades Manos (DM 26/05/1970); 450 m circa dalla Tomba di giganti Coronazu; 720 m circa dal Nuraghe Palaesi;
- Il sistema di accumulo, non esaminato in maniera puntuale nella VPIA, dista: 560 m circa dalla Tomba di Giganti di Coronazu o Funtana Bajolis; 600 m circa dal nuraghe Funtana Bajolis; 670 m circa da Mosaico, Necropoli di Punta Alzola de Monte; 700 m circa da Nuraghe Piredu;
- Il rischio archeologico proposto non è accettabile considerando il fatto che la maggior parte delle aree ricognite risultano caratterizzate da una bassa visibilità: pertanto lo stesso va rimodulato tenendo presente che nelle aree in cui la visibilità del suolo è bassa il rischio archeologico deve essere considerato almeno medio. Questa osservazione è valida sia per l'area di impianto che per le opere di connessione.

Si deve evidenziare dunque che l'impianto e le opere di connessione dell'impianto alla RTN **non rientrano all'interno delle aree idonee ai sensi dell'art. 20, c. 8, lett. c-quater del D.Lgs 199/2021**, in quanto ricadenti all'interno della fascia di rispetto di 500 m dai beni culturali, come si evince da quanto sopra esplicitato.

A.3 Verifica completezza della documentazione e ulteriori prescrizioni

Tutto ciò premesso, viste le interferenze del progetto con il patrimonio archeologico sopra elencate già emerse dall'esame della documentazione trasmessa, si elencano di seguito le carenze rilevate nella documentazione esaminata che dovranno essere colmate in caso di superamento del parere negativo espresso da questa Amministrazione in sede di VIA:



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI SASSARI E NUORO

Piazza Sant'Agostino 2, 07100 Sassari – Tel: 079 2067410

PEC: sabap-ss@pec.cultura.gov.it – PEO: sabap-ss@cultura.gov.it

- quadro economico con voce relativa agli oneri potenzialmente previsti per l'archeologia preventiva previsto al punto 9 delle Linee Guida per la procedura di VIARC (DPCM del 14 febbraio 2022);
- perimetrazione delle emergenze archeologiche entro 800 m dall'impianto e 300 m dalle opere di connessione con MOSI poligonale;
- perimetrazione del Nuraghe Crastu de Alvada non considerato nella VPIA;
- perimetrazione in apposito layer per buffer di 100 m attorno ai beni presenti nel Repertorio del Mosaico del PPR della RAS, considerato una fascia di rispetto fino all'adeguamento del PUC al PPR, come disposto dagli artt. 48 e 49 delle NTA del PPR, prendendo come punto di riferimento la massima estensione delle emergenze archeologiche;
- effettuazione dell'analisi fotointerpretativa;
- effettuazione delle ricognizioni nell'area dell'impianto di accumulo;
- rivalutazione del rischio archeologico in base alla visibilità del suolo in ricognizione e alla nuova perimetrazione dei MOSI, come sopra indicato: sarebbe opportuno per l'area di impianto ripetere le ricognizioni con diverse condizioni di visibilità, anche a seguito di taglio della vegetazione.

Considerato quanto enunciato a p. 5 dalla Circolare n. 24/2023 della Direzione Generale ABAP e della Soprintendenza Speciale per il PNRR, come già precisato nella Circolare 11 del 08.03.2022 emanata dagli stessi Uffici, essendo le opere in progetto già ritenute incompatibili con la tutela archeologica e paesaggistica, al momento si sospendono le ulteriori valutazioni in merito agli accertamenti da effettuare nell'ambito della VPIA, pur evidenziando che il progetto rimane comunque soggetto alla disciplina di cui all'art. 41, c. 4, secondo la procedura di cui all'allegato I.8 del D.Lgs 36/2023 recante il nuovo Codice dei contratti pubblici, con la conseguenza che, in caso di superamento del parere negativo espresso da questa Amministrazione in sede di VIA (ad es., in caso di rimessione in sede statale alla decisione del Consiglio dei Ministri, o in sede di contenzioso amministrativo, ovvero di non prevalente considerazione della posizione di questo Ministero in sede di conferenza di servizi), potrà essere comunque attivata la procedura di cui all'allegato I.8 del D.Lgs 36/2023, ovvero potrà motivatamente essere prescritta la sorveglianza archeologica in corso d'opera come previsto dal punto 6.6.1 delle Linee Guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati pubblicate nella Gazzetta Ufficiale -Serie Generale n. 88 del 14 aprile 2022 (DPCM del 14 febbraio 2022), che, ove non in contrasto con la nuova normativa, restano in vigore nelle more dell'adozione entro il 31.12.2023 delle nuove linee guida, nell'ambito della diversa ed autonoma procedura di VPIA, così come specificato nella cir. 32 del 12.07.2023 della Direzione Generale ABAP.

Si specifica inoltre che restano in ogni caso ferme e immutate le previsioni di cui all'allegato I.8 citato e dettagliate al punto 8 delle Linee Guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati pubblicate nella Gazzetta Ufficiale -Serie Generale n. 88 del 14 aprile 2022 (DPCM del 14 febbraio 2022).

ALLEGATO B-BAP

AREA FUNZIONALE PATRIMONIO ARCHITETTONICO – AREA FUNZIONALE PAESAGGIO

B.1 SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL'AREA OGGETTO D'INTERVENTO

B.1.1 Beni Paesaggistici

B.1.1.a. Indicazione degli estremi dei decreti di dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. 42/2004:

Sulle aree direttamente interessate dall'intervento non sono presenti beni paesaggistici oggetto di decreti di dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi degli artt. 136 del D.Lgs. 42/2004. Tuttavia si rileva a pochi chilometri dal sito in cui è prevista la realizzazione dell'ampliamento della Stazione Terna e a circa 6 km dall'area dell'impianto la zona dell'Abbazia di Saccargia sita nel comune di Codrongianos (D.M. 29 maggio 1974). Per l'area è riconosciuto nel D.M. il notevole interesse pubblico "perché oltre a costituire un complesso



avente valore estetico e tradizionale, forma un quadro naturale di notevole bellezza panoramica ben visibile da punti di vista accessibili al pubblico, quali la basilica di Saccargia e l'arteria stradale".

B.1.1.b. Aree vincolate ope legis ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. 42/2004:

L'area complessiva di progetto, che ricalca la divisione particellare, adibita sulla base degli elaborati progettuali ad attività zootecnica, si estenderebbe oltre l'area perimetrata dell'impianto agrivoltaico sull'area tutelata ai sensi dell'art. 142 comma 1 lett. c) del torrente Riu Pala De Chercu a ovest; inoltre l'area recintata di posizionamento dei pannelli risulterebbe immediatamente contermina alla fascia di tutela dei 150 m dallo stesso corso d'acqua, con opere di mitigazione, recinzione e impianti a ridosso del perimetro della fascia di 150 metri, ma data l'imprecisione degli elaborati grafici generali e la differente rappresentazione del perimetro nei diversi elaborati, oltre alla mancanza di specifici elaborati di dettaglio, non si può escludere che in parte anche alcuni interventi riguardanti l'impianto agrivoltaico ricadano all'interno della stessa area tutelata e sicuramente vi ricadrebbero le aree di cantiere. Inoltre il cavidotto di progetto attraverserebbe le aree tutelate ai sensi dell'art. 142 comma 1 lett. c) del Riu Badde Josso, del Riu Mascari, del Riu Mannu e del Riu d'Ottava.

Sono presenti nelle aree prossime o contermini a quelle di intervento numerosi beni di cui all'art.142, 1° comma, lettera **m**): nuraghe Ena e Pruna (D.M. 04/06/1971), nuraghe Annaju (D.M. 22/12/1970), Fontana Nuragica Frades Manos (D.M. 26/05/1970), Nuraghe Curzu (D.M. 06/09/1983 e D.M 30/11/1993), Nuraghe Attentu (D.M. 26/02/1964 e D.M. 29/02/1984), Tomba I della Necropoli Preistorica di Monte Peltusu (D.M. 09/09/1969) a 65 metri dal tracciato del cavidotto, Tomba II e III della Necropoli Preistorica di Monte Peltusu (D.M. 09/09/1969), Tomba IV, V e VI della Necropoli Preistorica di Monte Peltusu (D.M. 06/12/1969), Tomba VII della Necropoli Preistorica di Monte Peltusu (D.M. 06/12/1969) e Nuraghe Palaesi (D.M. 18/06/1965).

Non è verificabile con esattezza nel progetto l'eventuale presenza di aree tutelate ai sensi dell'art.142, 1° comma, lettera h (aree gravate da usi civici).

Si segnalano inoltre nell'area vasta le seguenti aree tutelate: ai sensi dell'art. 142 comma 1 lett. **l**): l'area vulcanica di Monte Massa alla distanza di 5 km in direzione nord-ovest, Monte Palubena alla distanza di 5,5 km in direzione sud-ovest e le aree vulcaniche di Monte Ruju alla e Monte Percia alla distanza di 6,5 km a sud-ovest rispetto al sito.

B.1.1.c. Strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti:

Lo strumento di pianificazione paesaggistica vigente in Sardegna è il Piano Paesaggistico Regionale, entrato in vigore con la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna in data 8 settembre 2006.

Le aree interessate dall'impianto agro-fotovoltaico e dalle opere connesse ricadono all'esterno degli ambiti di paesaggio costieri individuati nel primo Ambito Omogeneo Fascia costiera del P.P.R, e l'ambito costiero più vicino risulta essere l'Ambito n. 14 "Golfo dell'Asinara" a oltre 12 km dall'impianto. Tuttavia si osserva che, ai sensi degli artt. 4 c.5 delle relative Norme Tecniche di Attuazione, i beni paesaggistici e identitari individuati e tipizzati dallo stesso PPR sono soggetti alla relativa disciplina indipendentemente dalla loro localizzazione negli ambiti di cui all'articolo 14. Le aree interessate dal progetto rientrano tra le componenti di paesaggio dell'Assetto Ambientale del P.P.R. qualificate come "Aree ad utilizzazione agro-forestale: Colture erbacee specializzate, colture arboree specializzate" (artt. 28-29-30 delle NTA).

Dal punto di vista urbanistico, i Comuni interessati dal progetto risultano dotati dei seguenti strumenti di pianificazione generale, non adeguati al PPR:

- **Comune di Ploaghe:** Programma di Fabbricazione approvato definitivamente con Decreto Presidente Giunta Regionale n. 111 del 26.06.1972, e la cui ultima variante è stata approvata in via definitiva con Delibera del C.C. n. 36 del 23.07.2014;
- **Comune di Codrongianos:** Piano Urbanistico Comunale (PUC) approvato con Deliberazione del C.C. n. 8 del 15.02.2001, al quale sono succedute diverse integrazioni e l'ultima variante è stata approvata in via definitiva con Delibera del C.C. n. 40 del 14.11.2017.

I terreni interessati dalla realizzazione dell'impianto agro-fotovoltaico e l'area sul quale è localizzato lo Storage, in agro di Ploaghe, ricadono in zona agricola E2 (zone agricole di importanza primaria) degli strumenti urbanistici.



B.1.1.d. Norme di Attuazione del Piano Paesaggistico gravanti nell'area d'intervento:

In riferimento ai beni paesaggistici di cui all' art. 17 (Assetto ambientale. Generalità ed individuazione dei beni paesaggistici), 3° comma, lettera h) (Fiumi torrenti e corsi d'acqua e relative sponde o piedi degli argini, per una fascia di 150 metri ciascuna, e sistemi fluviali, riparali, risorgive e cascate, ancorché temporanee) delle NTA del PPR, si richiama l'art. 18 (Misure di tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici con valenza ambientale) delle NTA, che prescrive: *"1. I beni paesaggistici di cui all'articolo precedente sono oggetto di conservazione e tutela finalizzati al mantenimento delle caratteristiche degli elementi costitutivi e delle relative morfologie in modo da preservarne l'integrità ovvero lo stato di equilibrio ottimale tra habitat naturale e attività antropiche"*.

Come sopra descritto, per quanto concerne l'Assetto ambientale ed in particolare le componenti di paesaggio con valenza ambientale, la zona è ricompresa nelle "Aree ad utilizzazione agro-forestale: Colture erbacee specializzate e arboree specializzate" (artt. 28-29-30 delle NTA).

L'art. 29 (Aree ad utilizzazione agro-forestale) prescrive: *"1. La pianificazione settoriale e locale si conforma alle seguenti prescrizioni: a) vietare trasformazioni per destinazioni e utilizzazioni diverse da quelle agricole di cui non sia dimostrata la rilevanza pubblica economica e sociale e l'impossibilità di localizzazione alternativa, o che interessino suoli ad elevata capacità d'uso, o paesaggi agrari di particolare pregio o habitat di interesse naturalistico, fatti salvi gli interventi di trasformazione delle attrezzature, degli impianti e delle infrastrutture destinate alla gestione agro-forestale o necessarie per l'organizzazione complessiva del territorio, con le cautele e le limitazioni conseguenti e fatto salvo quanto previsto per l'edificato in zona agricola di cui agli artt. 79 e successivi; b) promuovere il recupero delle biodiversità delle specie locali di interesse agrario e delle produzioni agricole tradizionali, nonché il mantenimento degli agrosistemi autoctoni e dell'identità scenica delle trame di appoderamento e dei percorsi interpoderali, particolarmente nelle aree perturbate e nei terrazzamenti storici;*

c) preservare e tutelare gli impianti di colture arboree specializzate".

Nell'area individuata per la realizzazione dell'impianto in progetto e delle opere correlate sono presenti numerosi beni paesaggistici di matrice architettonica e archeologica tutelati ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. d) del D.Lgs 42/2004 e artt. 47 e 48 delle N.T.A. del P.P.R. Alcuni, quali il Nuraghe Martine, sarebbero all'interno dell'area di progetto. In riferimento a tali beni paesaggistici le N.T.A. prevedono all'Art. 49 – *Aree caratterizzate da edifici e manufatti di valenza storico culturale. Prescrizioni: "1. Per la categoria di beni paesaggistici di cui all'art. 48, comma 1, lett. a), sino all'adeguamento dei piani urbanistici comunali al P.P.R., si applicano le seguenti prescrizioni: a) sino all'analitica delimitazione cartografica delle aree, queste non possono essere inferiori ad una fascia di larghezza pari a m. 100 a partire dagli elementi di carattere storico culturale più esterni dell'area medesima; b) nelle aree è vietata qualunque edificazione o altra azione che possa comprometterne la tutela; c) la delimitazione dell'area costituisce limite alle trasformazioni di qualunque natura, anche sugli edifici e sui manufatti, e le assoggetta all'autorizzazione paesaggistica; d) sui manufatti e sugli edifici esistenti all'interno delle aree, sono ammessi, gli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e le attività di studio, ricerca, scavo, restauro, inerenti i beni archeologici, nonché le trasformazioni connesse a tali attività, previa autorizzazione del competente organo del MIBAC; e) la manutenzione ordinaria è sempre ammessa."*

In riferimento alla presenza nell'area di intervento di muri a secco e recinti per ovili, si richiama l'art. 54 (Reti e elementi connettivi) delle N.T.A: *"1. Il P.P.R. riconosce le seguenti categorie di aree, edifici e manufatti di specifica valenza storico culturale che assumono carattere di beni identitari, meglio specificati nell'Allegato 3: a) Rete infrastrutturale storica; b) Trame e manufatti del paesaggio agro-pastorale storico-culturale. ... 3. Le trame ed i manufatti del paesaggio storico-culturale, considerati anche nella loro valenza ecologica, comprendono: recinzioni storiche (principalmente in pietre murate a secco), ..."*. L'art. 55 (Reti e elementi connettivi. Prescrizioni) al 4° comma prescrive: *"I piani urbanistici comunali introducono provvedimenti di salvaguardia del patrimonio dei recinti in pietre murate a secco che costituiscono, con la varietà locale delle tecniche e dei materiali, un fattore insostituibile di identità paesaggistica e culturale"* e al 5° comma: *"Per le nuove recinzioni nelle aree caratterizzate dall'identità del muro a secco, devono essere introdotti provvedimenti atti ad incentivare la manutenzione di tale patrimonio e la messa in opera con la stessa tecnica anche di*



eventuali nuove recinzioni. Sono vietate recinzioni provvisorie o realizzate con materiali di risulta o differenti dalle presenti”.

L'area di progetto è ricompresa all'interno del “Complesso delle bonifiche del sassarese”, uno dei “Complessi territoriali con valenza storico culturale” individuati nel P.P.R. Per tale complesso territoriale il P.P.R. riconosce come caratteristiche: “... l'area di bonifica; l'appoderamento; le infrastrutture viarie storiche; le architetture civili e religiose, i fabbricati agricoli”. Per tali sistemi territoriale l'art. 59 (Componenti di paesaggio con valenza storico culturale) detta i seguenti indirizzi: “1. Al fine di tutelare e valorizzare il territorio il P.P.R. individua alcuni sistemi storico-culturali che rappresentano le più significative relazioni sussistenti tra viabilità storica, archeologia ed altre componenti di paesaggio aventi valenza storico culturale, meglio descritti in relazione e schede, e indicati nella Tavola 3: Tali sistemi sono funzionali alla predisposizione di programmi di conservazione e valorizzazione paesaggistica”.

La realizzazione di impianti eolici, di cui all'art. 102 – Sistema delle infrastrutture, è soggetta alle prescrizioni di cui all'art. 103: “1. Gli ampliamenti delle infrastrutture esistenti e la localizzazione di nuove infrastrutture sono ammessi se: a) previsti nei rispettivi piani di settore, i quali devono tenere in considerazione le previsioni del P.P.R.;

b) ubicati preferibilmente nelle aree di minore pregio paesaggistico; c) progettate sulla base di studi orientati alla mitigazione degli impatti visivi e ambientali”.

B.1.1.e. Presenza nell'area di intervento e/o nell'area vasta oggetto del SIA di altri beni tutelati dai piani paesaggistici:

Per quanto riguarda l'assetto ambientale è da segnalare la presenza in prossimità all'area su cui si estenderà l'impianto, per quanto non direttamente interessati, di alcuni beni paesaggistico ambientali cartografati nel PPR: il Riu Ena De Pruna e Riu Pentuma, vincolati paesisticamente ai sensi dell'art. 143 comma 1, lett. d) e dell'art. 17, comma 3, lett. h) delle N.T.A. del P.P.R. Un affluente del Riu Ena de Pruna attraversa l'area di impianto.

Inoltre nell'area vasta sono presenti ulteriori beni paesaggistici di natura ambientale: il riu Cannedas in direzione nord a 1,5 km; il Frundidu alla distanza di 2,7 km in direzione nord-est; il riu Nuraghe, situato a 3,5 km a sud; il riu Cabu De Abbas in direzione sud a oltre 4 km; il riu De Cannas a circa 5,7 km a sud rispetto all'impianto; numerosi specchi d'acqua posti sia a nord che a sud del campo fotovoltaico nel buffer dei 3 km; un bacino artificiale alla distanza di circa 3 km a nord-est dal campo fotovoltaico; l'area a gestione speciale Ente Foreste di Banari, a oltre 10 km in direzione sud-ovest rispetto all'impianto. A pochi metri a nord dell'impianto è presente la sorgente di acque minerali di Pedra de Ponte.

Nel suo contesto sono inoltre presenti diversi beni paesaggistici di matrice archeologica e architettonica, individuati nel Repertorio dei Beni Paesaggistici del PPR, di cui si riportano esclusivamente quelli più prossimi all'area dell'impianto di riferimento:

- 0 m circa da *Nuraghe Martine ID_PPR_4152- Comune di Ploaghe (SS)*, a nord (l'area di progetto, considerato il suo perimetro totale d'ingombro, ricomprende il nuraghe citato e i pannelli fotovoltaici sarebbero disposti lungo il perimetro della fascia di salvaguardia di 100 m misurati però negli elaborati grafici di progetto dal bene rappresentato in modo puntuale e non dal perimetro effettivo, pertanto nella rappresentazione corretta i pannelli sarebbero all'interno della stessa fascia tutelata);
- 370 m circa da *Nuraghe Truvine ID_PPR_4155 - Comune di Ploaghe (SS)*, a sud;
- 400 m circa da *Nuraghe Mandras ID_PPR_4158 - Comune di Ploaghe (SS)*, a sud;
- 500 m circa da *Nuraghe ID_PPR_4147 - Comune di Ploaghe (SS)*, a nord;
- 650 m circa da *Nuraghe ID_PPR_4159 - Comune di Ploaghe (SS)*, a sud;
- 700 m circa da *Nuraghe Corvus Migosos ID_PPR_4160- Comune di Ploaghe (SS)*, a sud;
- 770 m circa da *Nuraghe Badde Tetti ID_PPR_4146 - Comune di Ploaghe (SS)*, a nord;
- 900 m circa da *Nuraghe Soddu ID_PPR_4154 - Comune di Ploaghe (SS)*, a ovest dell'impianto, a 70 metri dal tracciato del cavidotto che interessa la fascia di 100 m dal bene;
- 1050 m circa da *Nuraghe ID_PPR_4140 - Comune di Ploaghe (SS)*, a nord;
- 1590 m circa da *Nuraghe Pazza ID_PPR_4137 - Comune di Ploaghe (SS)*, a nord-est;
- 1620 m circa da *Nuraghe Polcalzos ID_PPR_4150 - Comune di Ploaghe (SS)*, a est;



- 1750 m circa da *Nuraghe ID_PPR_4136 - Comune di Ploaghe (SS)*, a nord-est;
- 1800 m circa da *Nuraghe Su Covaccadu ID_PPR_4149 - Comune di Ploaghe (SS)*, a nord-est;
- 1900 m circa da *Nuraghe ID_PPR_4135 - Comune di Ploaghe (SS)*, a nord-est;
- 1990 m circa da *Nuraghe Alvisi ID_PPR_4156 - Comune di Ploaghe (SS)*, a est;
- 2100 m circa da *Nuraghe ID_PPR_4133 - Comune di Ploaghe (SS)*, a nord-est;
- 2150 m circa da *Nuraghe Saucchos ID_PPR_4139 - Comune di Ploaghe (SS)*, a nord-est;
- 2200 m circa da *Nuraghe Ainzu ID_PPR_4132- Comune di Ploaghe (SS)*, a nord-est;
- 2200 m circa da *Nuraghe Pentuma ID_PPR_4162- Comune di Ploaghe (SS)*, a sud-est;
- 2200 m circa da *Nuraghe Porcazos ID_PPR_4148- Comune di Ploaghe (SS)*, a nord-est;
- 2300 m circa da *Nuraghe ID_PPR_4176 - Comune di Ploaghe (SS)*, a ovest;
- 2300 m circa da *Nuraghe Simenone ID_PPR_4131 - Comune di Ploaghe (SS)*, a nord-est;
- 2400 m circa da *Necropoli a domus De Janas Monte Cannuja ID_PPR_290 - Comune di Ploaghe (SS)*, a sud-ovest;
- 2400 m circa da *Nuraghe Padre Monzu ID_PPR_4165 - Comune di Ploaghe (SS)*, a sud;
- 2400 m circa da *Nuraghe Cane ID_PPR_3160 - Comune di Ardara (SS)*, a sud;
- 2500 m circa da *Nuraghe ID_PPR_3549 - Comune di Chiaramonti (SS)*, a nord-est;
- 2500 m circa da *Nuraghe Eru ID_PPR_4134 - Comune di Ploaghe (SS)*, a nord-est;
- 2640 m circa da *Nuraghe Mannu ID_PPR_4138 - Comune di Ploaghe (SS)*, a nord-est;
- 2700 m circa da *Nuraghe ID_PPR_4164 - Comune di Ploaghe (SS)*, a sud-ovest;
- 2750 m circa da *Nuraghe Pedru Cherchi ID_PPR_3169 - Comune di Ardara (SS)*, a sud-est;
- 2950 m circa da *Nuraghe Congiari ID_PPR_3162 - Comune di Ardara (SS)*, a sud;
- Chiesa e insediamento di San Michele di Salvennero (ID_PPR_5654) con tracciato del cavidotto all'interno della fascia di 100 m dal bene e a circa 750 m dalla Stazione Elettrica RTN e a circa 1 Km dall'impianto di accumulo;
- Chiesa di Sant'Antimo (ID_PPR_5655) a circa 130 metri dal cavidotto e a circa 400 m dalla Stazione Elettrica;
- Chiesa e villaggio di Sant'Antonio di Salvennero (ID_PPR_709) a breve distanza dalla Stazione Elettrica e con tracciato del cavidotto all'interno della fascia di 100 m dal bene;
- Chiesa di Sant'Antonio di Salvennero (ID_PPR_10138) a breve distanza dalla Stazione Elettrica e con tracciato del cavidotto all'interno della fascia di 100 m dal bene;
- Chiesa campestre di San Sebastiano (ID_PPR_710).

Sempre in relazione all'Assetto storico-culturale del PPR (art.63 delle N.T.A.), sono presenti i *Centri di antica e prima formazione* (centri matrice) di Ploaghe (a 2,4 Km), Ardara (a 5,4 Km), Codrongianos (a 8 km) e Florinas a (9,5 km).

All'interno dell'area di impianto gli appezzamenti di terreno sono divisi da muri a secco per i quali si rimanda all'art.54 e all'art.55 delle N.T.A. Muri a secco delimitano anche recinti e ovili.

In merito alle aree inserite nella Rete Natura 2000 (art. 33 delle N.T.A.) ed in particolare alle ZPS, nell'intorno del sito di intervento (in un raggio di 10 km) è presente un'area a protezione speciale, censita come: ZPS ITB013048 "Piana di Ozieri, Mores, Ardara, Tula e Oschiri" a circa 3,5 km a sud-est.

Inoltre, si rileva un'Oasi di protezione faunistica permanente (art.37 delle N.T.A.), denominata "Monte Anzu", a circa 500 m a ovest.

B.1.2. Beni architettonici

B.1.2.a. Dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del D.Lgs. 42/2004 (art. 10 e 45) gravanti sia nelle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero nelle sue immediate vicinanze

In prossimità delle opere in progetto (cavidotti, Stazione Elettrica e Impianto di accumulo) si segnala la presenza dei seguenti beni architettonici oggetto di Dichiarazione di Interesse Culturale:

- Chiesa di San Michele di Salvennero (D.M. del 10.06.1987) a meno di 100 m dal tracciato del cavidotto, a circa 750 m dalla Stazione Elettrica RTN e a circa 1 Km dall'impianto di accumulo;
- Chiesa di Sant'Antimo (D.M. del 19.06.1995) a circa 130 metri dal cavidotto e a circa 400 m dalla Stazione Elettrica;



- Chiesa di Sant'Antonio di Salvenor (D.Co.Re.Pa.Cu. n.44 del 29.06.2022) (a circa 60 m dal cavidotto e a circa 120 m dalla Stazione Elettrica);

All'interno dell'area in esame o nelle aree contigue non si segnalano beni architettonici dichiarati di interesse culturale. Nell'area vasta, ed in particolare nei centri urbani più prossimi al sito, sono presenti i seguenti beni architettonici vincolati con Decreto Ministeriale:

- nel centro abitato di Ploaghe:

- Camposanto Vecchio (D. Co.Re.Pa.Cu. n.10 del 10.02.2019);

- nel Comune di Codrongianos:

- Ex Chiesa-Oratorio del SS. Rosario (D.M. del 04.03.1991);
- Chiesa della SS. Trinità di Saccargia e dei resti dell'antico Convento (D.M. del 10.03.1994);
- Ex Monte Granatico (D.D.R. n. 140 del 24.11.2006);
- Stabilimento acque Minerali San Martino (D. 113 del 31.01.2020).

B.1.2.b. Beni tutelati ope legis ai sensi dell'articolo 10, comma 1 del D.Lgs. 42/2004:

Non risulta dalla documentazione di progetto la presenza di beni architettonici tutelati ope legis all'interno delle aree oggetto di intervento; tuttavia, nell'area contermina sono presenti numerose Fontane, in particolare a sud è presente la Funtana Ispinele.

In un raggio di 3 Km dalle opere in progetto si segnalano i seguenti beni architettonici: la Stazione ottocentesca di Florinas/Ploaghe, la Chiesa campestre di San Sebastiano, il rudere della Chiesa di Santa Giulia, la Chiesa di San Matteo, Il Cimitero Monumentale, la parrocchiale di San Pietro apostolo, la Chiesa di Santa Croce, la Chiesa di San Timoteo, la Pinacoteca Spano, la monumentale Funtana Manna, la Chiesa e il Convento di Sant'Antonio da Padova, l'Oratorio del Rosario, il Palazzo Municipale di Ploaghe (ex Monte Granatico). Nell'agro di Ploaghe, verso l'area di impianto e in prossimità della Stazione Elettrica e del tracciato del cavidotto, sono presenti numerose fontane, tra cui: Funtana Abba 'Uddi, Funtana Ulumu, Funtana Badde Tetti, Funtana Laradarzos, Funtana Fritta, Funtana Manna, Funtana Su Cantaru, Funtana Codinattu, Funtana Matteu 'e Diez, Funtana Baiolis, Funtana Palaesi, Funtana 'Ide.

B.2. ESPlicitAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI O POTENZIALI E VALUTAZIONI CIRCA LA QUALITÀ DELL'INTERVENTO

B.2.1. Beni paesaggistici e architettonici

B.2.1.a. Indicazione degli elementi relativi alla compatibilità dell'intervento con il contesto paesaggistico derivanti dalle analisi del SIA (intervisibilità, etc.), con riferimento anche alla qualità architettonica, e alla compatibilità con i beni architettonici:

Il sito proposto per l'installazione degli impianti è caratterizzato da un ambiente rurale pressoché incontaminato, dove i pascoli si alternano a zone boschive e macchie. La presenza umana è rappresentata da pochi edifici dispersi, principalmente legati alle attività agricole e pastorali, e da importanti testimonianze storiche, architettoniche e archeologiche. In questa vasta area, la densità abitativa è estremamente bassa, mentre prevalgono paesaggi naturali e seminaturali, solo parzialmente modificati dall'uomo. L'area è ricompresa nel "Complesso delle bonifiche del sassarese", uno dei "Complessi territoriali con valenza storico culturale" individuati nel P.P.R. per i quali devono essere predisposti idonei "programmi di conservazione e valorizzazione paesaggistica".

L'analisi delle caratteristiche della localizzazione individuata per l'impianto e quanto emerge dalla disanima della situazione vincolistica effettuata nella presente istruttoria hanno fatto emergere insuperabili criticità per la realizzazione delle opere in progetto, che di seguito si riassumono:

- Parte degli interventi previsti ricadrebbe su aree sottoposte a tutela paesaggistica ai sensi degli artt. 142 e 143 del D.Lgs 42/2004, più dettagliatamente sopra individuate negli specifici paragrafi, con gravi e irreversibili alterazioni dello stato dei luoghi, tanto da considerare tali interventi NON COMPATIBILI con le caratteristiche del vincolo paesaggistico:

- aree di cui all'art. 143, comma 1, lett. d) del D.Lgs 42/2004 e artt. 47 e 48 delle N.T.A. del P.P.R: il bene paesaggistico costituito dal Nuraghe Martine (ID_PPR_4152) risulta ricompreso all'interno dell'area di



progetto, a nord, considerato il suo perimetro totale d'ingombro, nella parte presumibilmente destinata a pascolo per la quale non è chiaro se siano previsti interventi di nuova piantumazione (la retinatura indicherebbe il prato polifita previsto anche all'interno dell'area recintata, comunque in modifica allo stato naturale attuale). L'area del campo agrivoltaico secondo il proponente dovrebbe circondare almeno per metà la fascia di salvaguardia di 100 metri intorno al nuraghe, ma poiché negli elaborati grafici il nuraghe è erroneamente rappresentato puntualmente e non con il perimetro effettivo di ingombro delle strutture, inevitabilmente almeno parte delle opere in progetto (opere di mitigazione, recinzione, impianti su pali, stradelli, stringhe fotovoltaiche e fascia parafuoco di 10 m di ampiezza, questa non prevista nel progetto ma prescritta dalla Direzione Generale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Regione) ricadrebbero all'interno della fascia di tutela paesaggistica. Inoltre il cavidotto di progetto attraverserebbe le aree di salvaguardia dei beni paesaggistici costituiti dalla Chiesa di San Michele di Salvenero (ID_PPR_5654) e dalla Chiesa e villaggio di Sant'Antonio di Salvennero (ID_PPR_709).

- aree di cui all'art. 142, 1° comma, lettera c) del D.lgs 42/2004 (fiumi, torrenti e corsi d'acqua e relative sponde o piedi degli argini, per una fascia di 150 metri ciascuna): la fascia di 150 m dalle sponde del Riu Pala De Chercu (indicato nel progetto come Riu Badu Ruiu) sarebbe ricompresa in parte all'interno dell'area di progetto, a ovest, considerato il suo perimetro totale d'ingombro che riprende la divisione particellare, adibita in progetto ad attività zootecnica, e per la quale non è chiaro se siano previsti interventi di nuova piantumazione (anche in questo caso la retinatura indicherebbe il prato polifita previsto all'interno dell'area recintata, comunque in modifica allo stato naturale attuale); inoltre l'area di posizionamento dei pannelli risulterebbe immediatamente contermina alla fascia di tutela dei 150 m dallo stesso corso d'acqua, con opere di mitigazione, recinzione, stradello, impianti e fascia parafuoco, ma data l'imprecisione degli elaborati grafici generali, la non coerenza fra i diversi elaborati e la mancanza di specifici elaborati di dettaglio, non si può escludere che in parte alcuni interventi ricadano all'interno della stessa area tutelata. Inoltre il cavidotto di progetto attraverserebbe le aree tutelate ai sensi dell'art. 142 comma 1 lett. c) del Riu Badde Josso, del Riu Mascari, del Riu Mannu e del Riu d'Ottava.

Nelle aree paesaggisticamente tutelate elencate ai due punti precedenti, al fine della realizzazione di interventi di qualunque genere in grado di modificare lo stato dei luoghi, è necessaria l'acquisizione dell'autorizzazione ai sensi dell'art.146 del D.lgs 42/2004; considerata la natura dei beni interessati, la realizzazione di nuove piantumazioni (per pascolo o di arbusti e alberature di qualunque genere per opere di mitigazione), la realizzazione delle incongruenti recinzioni e di impianti interrati o su pali, di stradelli, di fasce parafuoco, l'installazione di pannelli fotovoltaici, la predisposizione di aree di cantiere, sarebbero certamente altamente invasivi e incompatibili con la natura e le caratteristiche dei beni paesaggistici interessati e le alterazioni fisiche e visuali che gli interventi produrrebbero sui beni stessi, per quanto riguarda in particolare il Nuraghe Martine, non possono essere considerati compatibili con le caratteristiche delle aree tutelate: pertanto non potrebbe essere espresso parere favorevole, ai fini dell'autorizzazione paesaggistica, per opere che inevitabilmente determinerebbero la compromissione degli elementi caratterizzanti l'attuale contesto e la anche parziale alterazione dello stato dei luoghi, il pregiudizio nelle aree di salvaguardia della "coerenza con l'identità della preesistenza architettonica", la compromissione delle "attuali visuali sceniche del bene", la limitazione e il condizionamento nella successiva analitica delimitazione delle aree di tutela integrale e di tutela condizionata da effettuare nella fase di adeguamento del PUC di Ploghe al P.P.R. Nel caso della realizzazione di cavidotti interrati, per la quale sarebbe esclusa l'autorizzazione paesaggistica in assenza di modifica dello stato dei luoghi, per quanto riguarda l'area di tutela dei 100 m della Chiesa di San Michele di Salvennero e della Chiesa e villaggio di Sant'Antonio di Salvennero e gli attraversamenti dei corsi d'acqua tutelati e delle relative fasce di 150 metri dalle sponde, l'intervento potrebbe essere ritenuto esente da autorizzazione paesaggistica solo nel caso che scavi e aree di lavoro interessino esclusivamente la carreggiata di viabilità esistente. L'autorizzazione dovrebbe essere invece acquisita in caso di interessamento (con opere o aree di cantiere) di terreni o di bordi stradali con vegetazione da estirpare e muri a secco da rimuovere o da ricostruire e modificare, nel caso di modifica e ampliamento delle cunette, nel caso di posizionamento di elementi esterni, o di interessamento di ponti storici, tuttavia nel progetto non sono illustrate in modo adeguato né descritte le modalità di esecuzione e non è possibile individuare con precisione i tracciati.



- Gran parte delle aree di progetto non rientrano tra le aree dichiarate idonee ai sensi dell'art. 20, c. 8, lett. C-quater dal D. Lgs 199/2021 in quanto sono ricomprese nel perimetro dei beni paesaggistici sottoposti a tutela ai sensi dell'art.143 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e ricadono nella fascia di rispetto di 500 m da numerosi beni culturali sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda dello stesso Decreto Lgs 42/2004 (vedi distanze delle aree di intervento dai beni culturali archeologici e architettonici nei paragrafi A.1, A.2 e B.1.2.a), e rientrano inoltre nella definizione delle aree non idonee all'installazione di impianti FER ai sensi della D.G.R. 59/90 del 27.11.2020 (Tabella 1 – Tema di riferimento n°10 e n°13).

- La realizzazione delle opere in progetto contrasterebbe con le N.T.A. del P.P.R. richiamate nel paragrafo B.1.1.d della presente istruttoria, ad iniziare dall'art. 103 delle N.T.A. che prescrive che gli impianti di energie alternative siano "ubicati preferibilmente nelle aree di minore pregio paesaggistico", mentre con ogni evidenza il proponente ha individuato per la realizzazione dell'impianto in esame un'area di notevole pregio paesaggistico, ricchissima di beni paesaggistici e culturali, che racchiude al suo interno importanti testimonianze della frequentazione antropica in tutte le epoche storiche, inclusa dal P.P.R. tra i "*Sistemi territoriali con valenza storico culturale*".

- In prossimità dell'area dell'impianto e delle opere correlate, entro il raggio di 2 Km, sono presenti numerosi importanti beni culturali, architettonici e archeologici, di cui alla Parte II del D.lgs 42/2004, elencati negli specifici paragrafi: la realizzazione dell'impianto produrrebbe un grave danno sui beni culturali presenti nell'ambito esaminato, con schermatura delle visuali da e verso i monumenti, con alterazione delle caratteristiche del contesto sedimentate nel corso di secoli e con la frammentazione del sistema di relazioni visive e funzionali tra i beni stessi impresso nel territorio. La grande estensione di pannelli fotovoltaici, i volumi prefabbricati, i pali per gli impianti, la recinzione in rete metallica, la palificata per gli impianti, si imporrebbero quali elementi dissonanti e intrusivi con grave pregiudizio del valore stesso dei beni culturali coinvolti e prossimi, produrrebbero l'effetto di decontestualizzazione dei monumenti, in particolare per quanto riguarda il Nuraghe Martine, il Nuraghe Crastu de Alvada e il Nuraghe Monte Sa Pala de Sos Ladros che si troverebbero inclusi nell'area di impianto, e i Nuraghi Truvine e Mandras che si troverebbero ai bordi della stessa area, ne altererebbero il naturale contesto e la percezione e ne limiterebbero la fruibilità e l'attrattività. In relazione alla Stazione Elettrica, benchè la localizzazione e l'effettiva realizzazione non risultino esattamente definite nel progetto, da alcuni elaborati sembra che la collocazione dell'ipotetico ampliamento sia prevista sul lato ovest della Stazione Terna esistente in comune di Codrongianos, a breve distanza dalla Chiesa di Sant'Antonio di Salvenero: si segnala che nel 2019, nel procedimento di VIA per il progetto di ampliamento della Stazione Terna di Codrongianus, questa Soprintendenza ha espresso parere istruttorio negativo alla localizzazione dell'ampliamento nello stesso sito in cui negli elaborati grafici di progetto è indicato, in modo vago e contraddittorio, l'arrivo del cavidotto per il collegamento alla Stazione Elettrica R.T.N., parere negativo motivato proprio dalla prossimità con il bene culturale. Per tale ragione era stata stabilita per l'ampliamento una diversa localizzazione.

- La realizzazione dell'impianto produrrebbe irreversibili alterazioni fisiche dirette sul paesaggio rurale e agropastorale, sui caratteri peculiari del luogo, sulle dinamiche ambientali, sociali ed economiche, sul sistema di relazioni fra le comunità locali e il territorio in cui vivono, lavorano e in cui si riconoscono: eliminazione di sughere e vegetazione della macchia mediterranea che caratterizzano il tradizionale pascolo arborato del contesto; alterazione di sentieri rurali; compromissione del contesto degli insediamenti rurali presenti all'interno o ai bordi dell'area di impianto, manomissione di tratti di antichi muri a secco. In particolare per quanto riguarda questi ultimi, importanti elementi di identità e marcatori del paesaggio rurale sardo che delimitano sentieri e appoderamenti, negli elaborati progettuali si asserisce che saranno salvaguardati e ripristinati laddove in stato di degrado (senza tuttavia specificare con quali modalità dovrebbe avvenire il ripristino), ma dall'analisi del progetto, in cui i tanti muri a secco presenti nell'area non sono mai rappresentati, si evince che gli stessi dovrebbero essere in alcuni tratti necessariamente rimossi e i restanti tratti potrebbero essere al più immersi tra le stringhe di pannelli o mantenuti in aderenza alle nuove recinzioni in rete metallica e agli stradelli di servizio, in tal modo occultati e sottratti al senso e alla funzione originaria, privati della valenza paesaggistica e identitaria riconosciuta nel P.P.R. agli artt. 54 e 55 delle N.T.A. per tali "*Trame e manufatti del paesaggio agro-pastorale storico-culturale*" quale "*fattore insostituibile di identità paesaggistica e culturale*". L'impianto in progetto comporterebbe dunque profondi stravolgimenti dell'assetto



rurale e paesaggistico dell'area interessata, determinerebbe la frammentazione dell'attuale omogeneità del contesto paesaggistico di pregio e del complesso sistema di relazioni spaziali e funzionali stabilitosi nei secoli tra le componenti ambientali e morfologiche dei luoghi e le dense e importanti testimonianze della frequentazione antropica.

- L'impianto fotovoltaico sarebbe nettamente percepibile da una vasta estensione del territorio e si imporrebbe con forte impatto visuale e con effetto di marcata dissonanza sia sul contesto più immediato dei singoli beni, paesaggistici e culturali, sia alla scala più ampia del sensibile sistema territoriale in esame, sugli ampi scenari che si ammirano dai tanti punti di visuale pubblica, in particolare dal centro storico di Ploaghe e dai beni culturali presenti nello stesso centro abitato e in prossimità dell'impianto, e sulle viste godibili dai rilievi che circondano e dominano l'area, oltre che dalle strade pubbliche.

Le opere di mitigazione previste in progetto con arbusti di mirto non sono certamente sufficienti a occludere alla vista l'impianto, neanche dai punti di visuali meno rilevati, si ritiene comunque che criticità quali quelle fin qui riscontrate, di incompatibilità con le aree di tutela paesaggistica su cui si attesterebbe parzialmente l'impianto, di alterazione visiva, percettiva e simbolica di un territorio di notevole valore ambientale e paesaggistico, di alterazione fisica degli elementi naturali e antropici e di incidenza sul ricco e importante patrimonio culturale, non siano in alcun modo mitigabili o compensabili.

B.2.1.b. Indicazione degli interventi collaterali a quello in esame già programmati ed autorizzati per la stessa area, ovvero in itinere:

Nell'immediato intorno delle aree d'intervento non sono attualmente presenti altri impianti fotovoltaici. In direzione a nord-ovest rispetto al campo fotovoltaico in progetto sono attualmente in esercizio soltanto due pale eoliche di piccola taglia. Sono però sottoposti a procedura di VIA altri impianti agri-fotovoltaici ed eolici di grandi dimensioni nella zona interessata dalle opere in esame:

- l'impianto eolico ID_VIP 8143, denominato "Su Sassittu", proposto dalla società "WPD ITALIA S.R.L.", che prevede l'installazione di 18 turbine di grande taglia, di cui 2 risulterebbero interferenti con la proposta di campo fotovoltaico oggetto della presente istruttoria, da realizzarsi nei Comuni di Chiaramonti, Ploaghe e Codrongianos;
- l'impianto eolico ID_VIP 10122, denominato "Chiaramonti-Ploaghe", proposto dalla società "Marte s.r.l." controllata da Enel Green Power S.p.A., da realizzarsi nei Comuni di Chiaramonti, Ploaghe, Codrongianos e Osilo (SS);
- l'impianto agrivoltaico ID_VIP 10134, denominato "Chiaramonti PV", proposto da "TEP RENEWABLES (CHIARAMONTI PV) SRL", sito nel Comune di Chiaramonti (SS) e relative opere di connessione RTN da realizzarsi nei Comuni di Chiaramonti, Ploaghe, Codrongianos (SS);

Nel progetto in esame non sono stati considerati nella valutazione dell'impatto cumulativo tutti i citati impianti attualmente in corso di istruttoria, i quali potrebbero ulteriormente aggravare le forti criticità sopra rilevate riguardo l'impatto sul contesto paesaggistico che presenta ancora una connotazione prevalentemente naturale e i caratteri tipici del paesaggio agrario di questa porzione di territorio, meritevoli di essere preservati.

B.2.1.c. Attestazione della conformità della Relazione Paesaggistica allegata al progetto al DPCM 12/12/2005.

La relazione paesaggistica allegata all'istanza risulta non conforme al DPCM 12.12.2005: presenta infatti gravi carenze sia per quanto riguarda l'analisi delle caratteristiche del territorio, sia per quanto riguarda l'analisi dei vincoli e dei beni paesaggistici e culturali direttamente interessati dalle opere. Non sono considerati e descritti tutti gli interventi da realizzare (interventi sui muri a secco, le 16 cabine di campo e la cabina principale previste, ecc). Non vengono considerate e analizzate le alterazioni che la realizzazione dei vari interventi determinerebbe sullo stato dei luoghi. La relazione risulta inoltre incompleta per quanto riguarda l'analisi degli effetti cumulativi derivanti dalla situazione in divenire della installazione di impianti per la produzione di energie alternative nel territorio dell'area vasta. È inoltre carente l'analisi della percepibilità e del grado di visibilità dell'impianto dai molti punti di visuale pubblica ed è insufficiente il numero di fotosimulazioni realizzate.



B.2.1.d. Verifica della completezza della documentazione

Si elencano di seguito le carenze rilevate nella documentazione esaminata:

- Esame incompleto e assenza della esatta rappresentazione cartografica dei beni paesaggistici e culturali presenti nelle aree interessate dalle opere e nelle aree limitrofe e delle relative aree tutelate ai sensi della Parte II e della Parte III del D.lgs 42/2004 e ai sensi dell'art.48 delle N.T.A. del P.P.R. con analisi estesa a tutta l'area di intervento e alle aree ricomprese nei 500 metri intorno a tutte le aree di intervento;
- Assenza della documentazione fotografica di tutte le aree interessate da tutte le opere in progetto e dei beni culturali e paesaggistici presenti nell'area in esame e in prossimità;
- Mancano simulazioni fotografiche dell'impianto complete di tutte le opere (cabine di campo, volumi prefabbricati vari, recinzione, impianti, Stazione elettrica, Impianto di accumulo, modifiche ai bordi stradali per l'interramento dei cavidotti, aree di scavo e aree di cantiere, ecc.);
- Mancano simulazioni fotografiche con vista dai beni paesaggistici interessati e verso i beni e simulazioni dai molti punti di visuale pubblica in posizione rilevata presenti nell'intorno, compreso il centro storico di Ploaghe;
- Assenza dell'indicazione dei muri a secco presenti e di quelli interessati da interventi e delle alberature da rimuovere;
- Assenza di elaborati relativi alle opere per la risoluzione delle puntuali interferenze di cavidotti e viabilità con i corsi d'acqua, soprattutto in relazione alle eventuali opere su ponti, opere di scavo, taglio della vegetazione fluviale in particolare per quanto concerne le aree tutelate del Riu Pala De Chercu, Riu Ludu Nieddu, Riu Bade Josso e Riu Mascari.
- Incompletezza dello studio di cumulabilità degli impianti da realizzare nel paesaggio circostante: fotosimulazioni generali del paesaggio con l'eventuale presenza di tutti gli impianti e di tutte le opere connesse, comprese le strade di accesso, effettuata da vari punti di vista (arterie viarie poste in prossimità: ad es. SP 672, SP 68, Strade locali ecc.), luoghi d'interesse pubblico e punti elevati dai quali sia possibile valutare l'impatto singolo e cumulativo.

Tuttavia gli elementi forniti con la documentazione prodotta e la conoscenza diretta dei luoghi interessati consentono l'espressione del parere di competenza di questa Soprintendenza.

PARERE ENDOPROCEDIMENTALE DELLA SOPRINTENDENZA ABAP DI SASSARI-NUORO

Per le considerazioni e le valutazioni esplicitate nelle specifiche istruttorie relative alla tutela dei beni archeologici e alla tutela dei beni paesaggistici e architettonici, si ritiene che l'area prescelta per la realizzazione delle opere non sia idonea sotto il profilo della tutela dei beni culturali e del contesto paesaggistico; pertanto questa Soprintendenza esprime parere contrario in merito alla realizzazione degli interventi previsti nel progetto presentato.

Segreteria tecnica PNRR
LS-FS-DS

Responsabile per la tutela del patrimonio archeologico
Dott.ssa Pina Corraïne

Responsabile per la tutela del patrimonio architettonico
e paesaggistico
Arch. Laura Lutzoni

Il Soprintendente
Prof. Arch. Bruno Billeci
Firmato digitalmente



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI SASSARI E NUORO

Piazza Sant'Agostino 2, 07100 Sassari – Tel: 079 2067410

PEC: sabap-ss@pec.cultura.gov.it – PEO: sabap-ss@cultura.gov.it



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

DG-ABAP - SERVIZIO II

Lettera inviata solo tramite GIADA. Sostituisce l'originale ai sensi dell'art. 43, comma 6, del DPR 445/2000 e art. 47, commi 1 e 2, d.lgs. 82/2005

Alla Segreteria della U.O. Servizio V – SS-PNRR

Oggetto: **[ID_VIP: 9932] PROVINCIA DI SASSARI (Comuni di Ploaghe e Codrongianos) – Progetto per la realizzazione di un impianto agro-fotovoltaico, per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile abbinata ad attività zootecniche e ad un impianto di accumulo integrato, per una potenza nominale AC di 51,520 MW, alla tensione rete di 36 kV, e delle relative opere di connessione alla RTN – Progetto definitivo.**
Procedura riferita al decreto legislativo n. 152 del 2006 – VIA (art. 23 - PNIEC).
Proponente: Atlas Solar 3 S.r.l.
Richiesta di parere e contributi: prot. SS-PNRR n. 13465 del 05.07.2023.
Parere endoprocedimentale: prot. SABAP-SS n. 4372 del 19.03.2024.
Contributo istruttorio di competenza.

In riferimento all'oggetto, visto il parere della Soprintendenza territorialmente competente ed esaminata la documentazione inerente pubblicata sul sito web del MASE, per quanto di competenza, si concorda con il suddetto parere endoprocedimentale della Soprintendenza e si specifica quanto segue.

Considerato che le opere in progetto si collocano a meno di cinquecento metri di distanza da beni sottoposti a tutela ai sensi del D. Lgs. 42/2004, Parte II e ricadono pertanto in un'area da ritenersi non idonea ai sensi del D. Lgs. 199/2021, art. 20, c. 8, lett. c-quater), come modificato dal DL 13/2023, art. 47, c. 1, lett. a), punto 2.1), convertito con modificazioni dalla L. 41/2023;

Considerato che, sulla base della documentazione prodromica presentata dal Proponente ai sensi del D.Lgs. 50/2016, art. 25, c. 1 – ora Allegato I.8, art. 1, c. 2, del D.Lgs. 36/2023 – e delle ulteriori considerazioni avanzate dalla Soprintendenza, si ravvisa l'esistenza di un interesse archeologico nelle aree oggetto di progettazione;

Si ritiene l'intervento assoggettabile alla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico prevista dai commi 7 e seguenti del già menzionato art. 1 dell'Allegato I.8 del D.Lgs. 36/2023, la cui esecuzione è comunque sospesa a fronte della rilevata non idoneità dell'area interessata dalle opere in esame nonché della valutazione complessivamente negativa del progetto per gli effetti significativi, diretti e indiretti, sul patrimonio culturale e sul paesaggio.

Il progetto in argomento resta, in ogni caso, assoggettato alle disposizioni di tutela archeologica ai sensi del D.Lgs. 36/2023, All. I.8, art. 1, commi 4 e seguenti.

Il Responsabile dell'Istruttoria
dott. Daria Mastrotrilli

Daria Mastrotrilli Daria Mastrotrilli
2024.04.02 11:31:49 +02'00'

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO II
Arch. Laura Moro

moro laura
Ministero della Cultura
03.04.2024 17:44:02
GMT+01:00





Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

DG-ABAP - SERVIZIO III

Alla Segreteria della U.O. Servizio V – SS-PNRR

Oggetto: **[ID VIP: 9932] PROVINCIA DI SASSARI** (Comuni di Ploaghe e Codrongianos) – Progetto per la realizzazione di un impianto agro-fotovoltaico, per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile abbinata ad attività zootecniche e ad un impianto di accumulo integrato, per una potenza nominale AC di 51,520 MW, alla tensione rete di 36 kV, e delle relative opere di connessione alla RTN – Progetto definitivo.

Procedura riferita al D.Lgs. 152/2006, art. 23 – VIA

Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC)

Proponente: Atlas Solar 3 S.r.l.

Contributo istruttorio.

In riferimento al procedimento in oggetto, a riscontro della nota di codesto Ufficio prot. n. 13465 del 05/07/2023, preso atto di quanto rappresentato dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro con nota prot. n. 4372 del 19/03/2024 e a seguito di disamina del progetto sul sito del MASE, considerato che il nuovo impianto non determina ulteriori interferenze visive sui beni architettonici di interesse culturale presenti nell'area e che le principali criticità evidenziate riguardano la tutela paesaggistica e archeologica, non si rilevano aspetti di specifica competenza di questo Servizio III.

Il funzionario responsabile della U.O.1

Arch. Irene De Simone

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO III

Arch. Esmeralda Valente

Firmato digitalmente da
Esmeralda VALENTE

O = MINISTERO DELLA CULTURA
C = IT

